

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA**  
**UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL  
TERRITORIO E DELL'IMPRESA**

CURRICULA IMPRESA E MERCATO

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

**TESI DI LAUREA MAGISTRALE**

**LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUSTODE DI STRADE PODERALI**

**DOCENTE relatore:**

Prof. Avv. Roberto Calvo

**STUDENTE:**

Etienne Merlet

Mat n° : 20G01274



## **Indice**

<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>1. Il turismo in Valle d'Aosta</b>	<b>3</b>
1.1 La Valle d'Aosta: una regione turistica	3
1.2 L'escursionismo	7
1.3 Il cicloturismo	10
1.4 Gli utenti delle strade poderali	12
<b>2. Le strade</b>	<b>15</b>
2.1 Le strade regionali in Valle d'Aosta	16
2.2 Le strade comunali	18
2.3 Le strade vicinali o interpoderali	19
2.4 I sentieri	20
<b>3. La servitù</b>	<b>23</b>
3.1 La predialità e l'origine della servitù	23
3.2 Le servitù in agricoltura	27
3.3 Tipologie di servitù	29
3.4 Le servitù pubbliche e le servitù di uso pubblico	33
<b>4. Il proprietario e il custode</b>	<b>37</b>
4.1 Il possesso e la proprietà come diritto reale	37
4.2 L'usucapione e l'acquisto di diritti reali	40
4.3 Le azioni a tutela della servitù	44
4.4 La custodia	47
4.5 La responsabilità civile di custode di strade poderali	49
<b>Conclusioni</b>	<b>54</b>

## Introduzione

La Valle d'Aosta, regione alpina italiana sita al confine con Francia e Svizzera, ospita durante tutto l'anno migliaia di turisti che approfittano del sorprendente paesaggio montano e del pernottamento in località turistiche tra le più esclusive d'Italia.

È proprio la natura turistica (sia estiva che invernale, ma anche destagionalizzata per chi abita nei pressi della nostra Regione) della Valle d'Aosta che questa tesi intende indagare. In particolare, come analizzeremo più nel dettaglio nei vari capitoli, l'escursionismo e il cicloturismo montano costituiscono l'oggetto principale di questa trattazione. Il tema della custodia di strade poderali è fortemente legato agli utenti che le percorrono; non mancano infatti casi in cui a causa di incidenti, anche dovuti all'imperizia o alla negligenza nella custodia, l'utente, indirizzandosi in prima battuta alla pubblica amministrazione, chiede ingenti risarcimenti.

Questa tesi approfondirà diversi argomenti tutti correlati fra loro: in una prima parte si analizzerà la situazione turistica in Valle d'Aosta con un *focus* sull'escursionismo, sul cicloturismo e sui turisti come utenti delle strade. In una seconda parte verranno classificate le strade presenti sul territorio valdostano, distinguendole nello specifico dalle strade poderali e dai sentieri, in relazione appunto con i loro utenti. In una terza parte, entreremo nel merito delle servitù ed in particolar modo delle servitù ad uso pubblico, che permettono di incominciare a discernere la reale problematica che questa tesi mira ad affrontare. L'ultima parte della tesi si concentrerà sul vero tema di questo elaborato: la custodia delle strade poderali in relazione con le responsabilità e gli adempimenti del custode e del proprietario.

Questo ultimo punto è davvero importante in quanto c'è un vuoto relativo all'attribuzione di responsabilità in caso di incidenti degli utenti durante la percorrenza delle strade poderali che sono a tutti gli effetti delle servitù d'uso pubblico che i proprietari dei fondi concedono per *uti cives*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'espressione si usa per indicare i componenti di una collettività, in contrapposizione alle singole persone, per le quali si utilizza l'espressione "uti singuli". Tratto da <https://www.brocardi.it/U/uti-cives.html>

# 1. Il turismo in Valle d'Aosta

## 1.1 La Valle d'Aosta: una regione turistica

La Valle d'Aosta, come buona parte del mondo occidentale<sup>2</sup>, si è profondamente trasformata negli ultimi cento anni. In particolare, dopo la fine della Seconda guerra mondiale è passata da essere una regione agricola da poco lanciata nel mondo dell'industria<sup>3</sup> a essere una regione in cui il settore terziario è particolarmente sviluppato e in cui il comparto del turismo ricopre un ruolo essenziale<sup>4</sup>.

La Valle d'Aosta ha cominciato a essere una zona meta di turismo verso fine Ottocento-inizio Novecento. Si trattava a quell'epoca di un turismo di *élite* ben diverso da quello che i Valdostani hanno vissuto durante il periodo del *boom* economico e, per certi aspetti, ben diverso da quello attuale<sup>5</sup>. Era il turismo della regina Margherita e di Giosuè Carducci, era il turismo di un altro mondo. Già a quell'epoca il mondo della modernità ammirava il mondo rurale e, a volte, si scontrava con esso. Fu proprio quel turismo di pionieri a dare il via alla costruzione di infrastrutture e di strade carrozzabili e a iniziare a trasformare un popolo di pastori e cacciatori in un popolo di imprenditori e albergatori.

Arrivò poi l'epoca delle colonie per l'infanzia mussoliniane: fu un momento fondamentale per far conoscere la montagna a chi non l'aveva mai vista, a chi non ne aveva

---

<sup>2</sup> Per inquadrare la specificità del secolo scorso e del mondo attuale sono ancora oggi fondamentali E. J. Hobsbawn, *Il secolo breve 1914-1991*, Rizzoli, 2014 e M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, prima edizione italiana 1967.

<sup>3</sup> La ferrovia era arrivata in Valle fra fine Ottocento e inizio Novecento. Fu fondamentale per la modernizzazione della nostra Regione. Le prime industrie sorsero nel fondovalle in quegli anni. La più importante fu la Cogne che visse i propri fasti fra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del secolo scorso. A tal proposito si vedano: A. Celi, *La Valle d'Aosta*, Le Château, Aosta, 2010; A. Celi. e T. Gatto Chanu, *Storia insolita della Valle d'Aosta*, Newton Compton, 2004 e E. Riccarand, *Storia della Valle d'Aosta contemporanea, 1946-1981*, Stylos, Aosta, 2004.

<sup>4</sup> A tal proposito si vedano: A. Celi., *La Valle d'Aosta* cit., A. Celi., T. Gatto Chanu., *Storia insolita* cit. e E Riccarand., *Storia* cit.

<sup>5</sup> A tal proposito si vedano: A. Celi., *La Valle d'Aosta* cit., A. Celi., T. Gatto Chanu., *Storia insolita* cit. e E Riccarand., *Storia* cit.

mai avuto esperienza<sup>6</sup>. Le organizzazioni giovanili fasciste<sup>7</sup> trasformarono la vita del turista in montagna da riservata a poche persone a dedicata alle masse. Certamente i gruppi *scout* e l'associazionismo cattolico avevano avvicinato i giovani alla montagna, o meglio la montagna ai giovani, già prima dell'avvento del fascismo, ma fu il fascismo a fare diventare il turismo montano<sup>8</sup> patrimonio della stragrande maggioranza della popolazione. Anche l'importanza data dal regime agli sport invernali e all'alpinismo fu un modo per avvicinare le masse alla montagna<sup>9</sup>. Allo stesso tempo il regime fascista, anche in Valle, attuò una politica di rivalutazione del *folklore*<sup>10</sup>. Sappiamo bene quanto esaltare le specificità locali sia importante in ambito turistico. Proprio negli anni Trenta si avviarono numerosi progetti di riqualificazione e di promozione della città di Aosta<sup>11</sup>: si era capito che il turismo era un settore da valorizzare.

---

<sup>6</sup> A tal proposito si vedano: G. C. Jocteau, *Ai monti e al mare. Cento anni di colonie per l'infanzia*, Fabbri Editori, Milano, 1990; A. Gibelli, *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla grande Guerra a Salò*, Giulio Einaudi, 2005 e C. Bredy, *Fascismo, consenso e organizzazioni di massa in Valle d'Aosta. L'Opera Nazionale Dopolavoro*, Le Château, Aosta, 2016.

<sup>7</sup> Fu attiva in tal senso l'Opera Nazionale Balilla trasformata poi in Gioventù Italiana del Littorio. Anche l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia organizzava colonie, ma erano colonie per bambini con problemi di salute, dunque per una ristretta cerchia di giovani italiani.

<sup>8</sup> Le colonie per l'infanzia furono organizzate in grande stile anche al mare. Non è ovviamente interesse di questa tesi occuparsene. Senza dubbio le colonie marine furono quelle più propagandate dal regime fascista. I bimbi valdostani mandati in Liguria, Toscana ed Emilia negli anni Trenta furono moltissimi. Importantissime per il regime furono le colonie elioterapiche poiché esse potevano raggiungere davvero la totalità dei giovani. Avevano inoltre costi organizzativi limitati e erano di gestione molto più semplice. Si trattava sostanzialmente di circoli ricreativi per ragazzi e potevano sorgere in ogni quartiere e in ogni paese.

<sup>9</sup> In generale tutto lo sport venne propagandato e diffuso in epoca fascista. Ovviamente per la Valle d'Aosta fu fondamentale la diffusione degli sport di montagna.

<sup>10</sup> Sembra assurdo pensare che un regime che esaltava l'uniformità potesse insistere sulle specificità locali, eppure in Valle i carnevali della tradizione, le fiere dell'artigianato, i costumi tipici dei diversi paesi vennero valorizzati già durante il Ventennio fascista.

<sup>11</sup> La città di Aosta, divenuta centro della Provincia, fu interessata da numerosi interventi di urbanistica. Negli anni Trenta si cominciò anche a pensare allo sviluppo turistico del capoluogo provinciale. Dobbiamo ovviamente ricordare anche il progetto di realizzazione del tunnel del Monte Bianco tra Italia e Francia. Il progetto fu poi accantonato per le crescenti tensioni tra i due Paesi dopo l'avventura coloniale italiana in Etiopia, ma negli anni Trenta il periodico locale *La Provincia di Aosta* parlava spesso dei lavori di realizzazione. Questa sarebbe stata un'opera fondamentale per l'economia valdostana in generale e per il turismo in particolare. In effetti la realizzazione del tunnel a metà anni Sessanta fu un notevole trampolino di lancio per la Valle d'Aosta.

Dopo la seconda guerra mondiale sia la Chiesa con le sue associazioni giovanili<sup>12</sup>, sia i partiti di massa, in particolare il PCI<sup>13</sup>, sia le associazioni sportive continuarono a percorrere la strada aperta negli anni precedenti e la Valle d'Aosta si avviò verso gli anni del *boom* economico, quando la vacanza divenne *status symbol* alla portata di tutti: non era più necessario andare in montagna in gruppo con le colonie o con la propria società sportiva, ma ogni famiglia poteva permettersi una vacanza. In particolare, centri come Courmayeur<sup>14</sup>, Saint Vincent<sup>15</sup> e Cervinia<sup>16</sup> brillarono per decenni. Molte località valdostane lavoravano sia in estate che in inverno. Un ruolo notevole ha avuto e ha tuttora una forma di turismo culturale: non si veniva in Valle d'Aosta soltanto per sciare o per camminare, ma anche per visitare siti archeologici e castelli di notevole interesse<sup>17</sup>.

Questo rapidissimo *excursus* è servito per introdurre il nostro discorso, per comprendere cioè in quale percorso affonda le radici la mia trattazione. Oggi il turismo in Valle d'Aosta presenta alcune caratteristiche che sono figlie o nipoti del quadro che ho presentato.

Che cosa dire dunque del turismo oggi? Quali caratteristiche ha? Perché è un settore trainante?

---

<sup>12</sup> In particolare, bisogna ricordare il ruolo dell'Azione Cattolica.

<sup>13</sup> Si tratta del Partito Comunista Italiano, nato nel 1921 a Livorno dopo la scissione dal partito socialista. Durante gli anni della dittatura fascista visse in clandestinità, poi, nell'Italia della così detta prima Repubblica, fu il maggiore partito della sinistra italiana. Raccoglieva i suoi consensi in particolare tra gli operai e, in certe aree d'Italia, anche fra i contadini. In Valle d'Aosta ebbe un ruolo importante durante la Resistenza e fu molto votato in città e nelle aree industriali della Media e Bassa Valle. La giunta comunale di Aosta fu spesso a guida PCI.

<sup>14</sup> Fu un centro turistico importante fin dalla nascita del turismo in Valle d'Aosta. Già la regina Margherita vi soggiornava. Rappresenta ancora oggi una località di *élite* ai piedi del Monte Bianco. Le sue piste da sci e le sue montagne in estate sono percorse da migliaia di turisti fin dagli anni Sessanta.

<sup>15</sup> Saint Vincent fu presto importante e rinomata per le sue terme. A partire dal secondo dopoguerra, con la costruzione del Casinò, ebbe un ruolo importantissimo nell'economia valdostana. Fu per almeno un trentennio un rinomato e importante centro anche per la vita culturale. Dagli anni Duemila è in crisi. Adesso sta cercando di rilanciarsi seguendo l'esempio di altre località di fondovalle come, ad esempio, Morgex sottolineando come sia una cittadina ben servita, in posizione comoda rispetto a stazioni sciistiche e tranquilla e a misura di famiglia.

<sup>16</sup> Breuil-Cervinia visse uno sviluppo notevole negli anni Sessanta. Era interessata da un turismo prevalentemente invernale. Le sue piste di alta quota sono ancora oggi molto gettonate. Purtroppo, Cervinia è nota come esempio di speculazione edilizia degli anni del *boom*. Molte strutture qui realizzate, infatti, non sembrano rispettare l'ambiente alpino circostante. In effetti se si paragona Cervinia con il suo analogo svizzero Zermatt, il confronto è impietoso.

<sup>17</sup> Possiamo ricordare, ad esempio, le recenti riaperture dei castelli di Aymavilles e di Saint Pierre oppure gli importantissimi lavori svolti anni fa per aprire il forte di Bard come sede espositiva.

Con l'avvento del nuovo millennio il turismo in Valle d'Aosta è fortemente mutato. Il fruitore delle nostre montagne oggi non ricerca il fondo Valle, come poteva essere nella seconda metà del Novecento, riferendoci per esempio a Saint-Vincent, ricerca invece mete sempre più esclusive e lontane dai centri urbani<sup>18</sup> per praticare sport invernali come lo sci, nordico e alpino<sup>19</sup>, e sport estivi come il ciclismo e il trekking. Le famiglie di oggi vengono volentieri nella nostra regione per passare momenti di relax lontano dal caos delle grandi città<sup>20</sup>, soggiornando non solo in centri turistici come Courmayeur oppure Breuil-Cervinia, ma andando alla ricerca di un turismo diffuso, anche in paesini rivalutati grazie alla presenza di B&B<sup>21</sup> immersi nella natura.

È infatti guardando agli sport di montagna, come il trekking e la mountain-Bike<sup>22</sup>, che si può cogliere la reale problematica analizzata in questo elaborato. La vocazione delle nostre montagne, per questi due sport, ha portato, negli ultimi anni<sup>23</sup>, ad un sovraffollamento dei sentieri e delle strade di montagna con il verificarsi di numerosi incidenti quotidiani.

---

<sup>18</sup> Fa eccezione la città di Aosta con un turismo destagionalizzato e più simile a quello di una città di pianura.

<sup>19</sup> Di particolare interesse da qualche anno è anche l'uso delle ciaspole che permettono a chi non scia di godere delle bellezze del paesaggio grazie a lunghe passeggiate ed escursioni sulla neve.

<sup>20</sup> In Valle d'Aosta, infatti, non ci sono metropolitane, tram o strade particolarmente affollate. I piccoli borghi sono quasi tutti pedonali, come anche il centro di Aosta.

<sup>21</sup> I B&B hanno avuto una grande espansione negli ultimi anni. Grazie ad alcuni aiuti regionali ed ai buoni margini di profitto rispetto alla classica struttura alberghiera, numerosi rustici e casali vetusti sono stati riqualificati e ristrutturati diventando a tutti gli effetti delle piccole bomboniere, intrise di storia e di piccoli particolari di nicchia.

<sup>22</sup> Lo stesso può valere per lo sci alpinismo che, essendo praticato in misura assai minore, non analizzeremo in questa tesi.

<sup>23</sup> Ulteriore spinta verso questo tipo di turismo è arrivata dalla pandemia Covid-19, quando le persone hanno cercato luoghi più naturali e meno affollati per le loro vacanze, per il loro *smart-working* o addirittura per le loro "quarantene". In piena pandemia la percezione è stata che in montagna l'aria sia più pulita e quindi più salubre; qui c'è meno affollamento e, anche se reclusi in casa, si può per lo meno godere della vista delle montagne oppure uscire per qualche ora immersi nella natura.



## 1.2 L'escursionismo

La Valle d'Aosta, pur essendo la più piccola regione italiana, ospita sul suo territorio montagne tra le più belle e più alte d'Europa. Possiamo spaziare dal Monte Bianco<sup>24</sup> al Monte Rosa e dal Gran Paradiso al Cervino; queste montagne offrono al turista escursionista e alpinista un paesaggio del tutto unico, fruibile sia dagli utenti più esperti sia da quelli meno preparati. Vari sono infatti gli itinerari presenti sul nostro territorio passando da mete di fondo Valle, intorno ai 550 metri di altitudine, fino alle vette più alte riservate ad esperti alpinisti, intorno ai 4000 metri di quota.

La presenza di siti di notevole interesse botanico e faunistico e i due parchi, quello Naturale del Mont-Avic<sup>25</sup> e il Parco Nazionale del Gran Paradiso<sup>26</sup>, condiviso in parte con la Regione Piemonte, sono garanzia di salvaguardia e protezione del territorio, della fauna e della flora. Con le nuove tendenze *green, eco friendly*, volte ad affermare il principio del sostenibile e, più generalmente, del rispetto dell'ambiente, queste aree protette si sposano a pieno con

---

<sup>24</sup> Con i suoi 4807 m s.l.m il Monte Bianco un tempo era la montagna più alta d'Europa, ad oggi questo primato è stato superato dal Monte Elbrus 5642 m s.l.m che si trova al confine europeo del Caucaso. Ampi sono stati i dibattiti su questo punto, in particolare sul confine geografico che avrebbe l'Europa e laddove includesse la parte del Caucaso con il Monte Elbrus ecco che l'imponente montagna italo-francese cedrebbe il passo.

<sup>25</sup> "Il Parco Naturale Mont Avic è stato istituito nel 1989 per preservare una delle aree più selvagge della regione: l'alto bacino del torrente Chalamy in comune di Champdepraz. Nel 2003 il Parco è stato ampliato a parte della testata della contigua Valle di Champorcher, toccando così i confini nord-orientali del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oggi la superficie del Parco supera i 5700 ettari, da 1000 m fino ai 3185 m della vetta del Mont Glacier. Il Mont Avic, lo spettacolare picco di serpentino che dà il nome al Parco, supera di poco i 3000 m. La flora e la vegetazione del Parco sono profondamente influenzate dalla presenza di un gran numero di laghi e piccole zone umide, nonché di abbondanti affioramenti di serpentiniti, rocce che danno origine a suoli poveri e poco profondi. La fauna del Parco, invece, è caratterizzata in primo luogo dall'elevato numero di specie di insetti presenti, dovuto alla notevole varietà ambientale dell'area protetta". Testo tratto da: <https://montavic.it>

<sup>26</sup> "Il Parco Nazionale del Gran Paradiso si estende attorno al massiccio del Gran Paradiso, fra le vallate della Valle d'Aosta: Cogne, Valsavarenche e Rhêmes, e sulle confinanti valli piemontesi... Il Parco, istituito nel 1922, è il più antico d'Italia, precedendo di poche settimane il Parco d'Abruzzo. Ha un'estensione di 70.000 ettari e ospita attualmente circa 2.500 stambecchi, quasi 10.000 camosci e una ventina di coppie di aquile reali. I diversi ambienti del parco ospitano e proteggono numerose altre specie animali. Tra i mammiferi più comuni e appariscenti ricordiamo la marmotta, la lepre variabile, la volpe, l'ermellino, lo scoiattolo. Nei boschi di latifoglie e misti, soprattutto nel versante piemontese, troviamo anche cinghiali, caprioli e cervi. Decine le specie di uccelli, tra cui – caratteristici dell'ambiente montano – la pernice bianca, il gallo forcello, il gracchio alpino, il picchio muraiolo, il gipeto. Sono diffusi anche diversi rettili, anfibi e numerosissimi invertebrati. Da alcuni anni è presente il lupo e – almeno occasionalmente – la lince". Testo tratto da: <https://www.valledaosta-guidaturistica.it/blog/destinazione/guida-parco-gran-paradiso/>

l'orientamento del turista moderno, sempre più rispettoso e attento all'ambiente, ma anche, direi, *un turista dal passo leggero* che cerca di non lasciare impronta del suo passaggio sui nostri sentieri.

I rifugi presenti<sup>27</sup>, spesso vecchie baite ristrutturate che un tempo vedevano la monticazione delle vacche, sono un'altra meta importante del nostro turismo. Di solito questi sono posti a media quota, in quanto spesso, per comodità, si cerca di renderli raggiungibili da strada poderale per facilitare l'approvvigionamento e il mantenimento delle strutture; sono un vero e proprio fiore all'occhiello tutto valdostano. Questi "*hotel di alta quota*" permettono all'escursionista sia di ristorarsi con abbondanti piatti della tradizione, sia di pernottare in paesaggi del tutto unici immersi nella natura.

Più di 120<sup>28</sup> rifugi ospitano all'anno migliaia di turisti, merito anche degli alpeggi che, pur non essendo vere e proprie strutture ricettive, grazie agli eventi promossi dalla Regione Valle d'Aosta e dall'AREV<sup>29</sup> come "*Alpages Ouverts*"<sup>30</sup>, diventano anch'essi meta turistica.

L'escursionismo è un'"attività esercitata in modo sistematico sia in montagna, dove è una forma minore di alpinismo, escludendo escursioni che comprendano tratti di arrampicata o comunque difficoltà di natura alpinistica, sia altrove, con carattere turistico, a scopo ricreativo e per promuovere lo sviluppo fisico e culturale"<sup>31</sup>; esso non è da intendere in senso restrittivo comprendente cioè soltanto il *trekking* in alta montagna. Nell'ambito di questa tesi è bene considerare l'escursionismo montano come un utilizzo delle strade poderali o vicinali la cui definizione non è applicata esclusivamente a percorsi impegnativi che richiedono esperienza. Infatti, anche a fondo valle e quindi a bassa quota, numerose sono le strade poderali e i sentieri che collegano appezzamenti, abitazioni ecc..; l'escursionismo comprende anche la passeggiata turistica o ricreativa su queste strade. Il turismo più ecosostenibile e la scoperta di destinazioni di prossimità hanno accresciuto la domanda di attività all'aria aperta; questo è avvenuto soprattutto dopo e durante la pandemia Covid-19 che a causa delle restrizioni ha generato tacitamente la voglia di respiro e tranquillità che la montagna e la campagna possono offrire.

---

<sup>27</sup> A riguardo si veda ARDITO STEFANO, *I Rifugi della Valle d'Aosta*, Subiaco, Iter Edizioni 2008.

<sup>28</sup> Ivi.

<sup>29</sup> *Association Régionale Eleveurs Valdôtains*-Associazione Regionale Allevatori Valdostani

<sup>30</sup> Iniziativa che porta, ormai da 23 anni, a scoprire una giornata in alpeggio. Negli alpeggi per cento giorni nel periodo estivo gli allevatori si dedicano ad un intenso lavoro di produzione casearia e di manutenzione del paesaggio montano grazie al pascolo bovino.

<sup>31</sup> Tratto da: <https://www.treccani.it/enciclopedia/escursionismo/>

È importante sottolineare come l'escursionismo che comprende altresì anche le escursioni in bicicletta<sup>32</sup> sia sempre più in voga anche fra i neofiti che percorrono, spesso non attrezzati adeguatamente e ignari dei pericoli della montagna, sentieri e strade poderali.

L'aumento sostanziale di diverse tipologie di utenti, in gran parte legati all'escursionismo con conseguenti nuove modalità di fruizione della montagna, ha richiesto una maggiore manutenzione dei sentieri per scongiurare, laddove è possibile, una conflittualità fra turisti e portatori di interesse.

Secondo un'indagine svolta in collaborazione fra Regione Valle d'Aosta e Università della Valle d'Aosta-*Université de la Vallée d'Aoste* con il CT-TEM<sup>33</sup>, che ha come obiettivo “la formazione universitaria, la formazione continua e la ricerca accademica applicata con attenzione: al ruolo del territorio e delle sue istituzioni per la creazione e il rafforzamento delle reti corte e lunghe; alle competenze e ai fattori ambientali che consentono la nascita, la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese per raggiungere e mantenere il vantaggio competitivo”<sup>34</sup>. Per dare un'idea della ripartizione fra turisti in bicicletta e turisti pedestri, in base alla ricerca appena citata sopra, su un campione di escursionisti, il 93 % dichiara di praticare escursioni pedestri e il 43% afferma di praticare escursioni in bicicletta.

Per quanto riguarda l'escursionismo pedestre, la maggior parte di coloro che non praticano questo tipo di attività dichiara di non aver tempo a sufficienza per praticarlo, altri affermano di prediligere altre attività sportive. L'escursionista che visita la nostra Regione, secondo la sopracitata indagine, predilige il Gran Paradiso per il 16%, il Gran San Bernardo per il 13%, il Monte Bianco per l'11% e la Valle Centrale per il 10%. A differenza di ciò che si può pensare, i *tours* nella zona del Monte Cervino<sup>35</sup> sono poco popolari; infatti, solo il 7 % degli escursionisti intervistati sceglie questa meta.

Gli escursionisti che frequentano le nostre montagne, siano essi locali oppure turisti, possono apprezzare la chiarezza nella segnaletica e un adeguato livello di manutenzione delle poderali e dei sentieri; questo risulta essere di notevole importanza in quanto la manutenzione è strettamente collegata alla custodia, che vedremo in maniera specifica e dettagliata nell'ultimo capitolo. Il sopracitato *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri*

---

<sup>32</sup> Si parla di trial run, e-bike e biking

<sup>33</sup> Si tratta del Centro transfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna.

<sup>34</sup> Tratto da: <https://www.univda.it/ricerca/centri-di-ricerca/ct-tem/>

<sup>35</sup> Tale zona è molto più nota a livello mondiale per il rinomato impianto sciistico che permette di collegare la Valle d'Aosta alla Svizzera con la stazione di Zermatt ai piedi del *Mattherhorn* (nome del Cervino nella Svizzera tedesca).

*e alle strade poderali in Valle d'Aosta, realizzato dal CT-TEM dell'UniVdA, fungerà da linea guida per la mia trattazione.*

### **1.3 Il cicloturismo**

Il cicloturismo è un caso particolare di escursionismo. Sebbene un tempo fosse comune solo il ciclismo su strada, di cui restano note competizioni a livello nazionale ed europeo<sup>36</sup>, ad oggi si è sviluppato un notevole interesse verso il ciclismo su strada sterrata sia essa una poderale o un sentiero. Ponendo l'accento sulle strade vicinali e in parte sui sentieri, diverse sono le mete preferite dai cicloturisti; a differenza dell'escursionismo pedestre la presenza di biciclette è molto più frequente sulle strade poderali che sui sentieri, essendo la poderale larga abbastanza per consentire non solo il transito di pedoni, ma anche di veicoli quadricicli per il raggiungimento di alpeggi, rifugi e appezzamenti terrieri. Di norma il sentiero risulta essere molto più stretto di una poderale e non atto al passaggio veicolare.

Le dolci pendenze delle strade sterrate consentono all'escursionista, pedestre e non, il passaggio in sicurezza grazie anche alla manutenzione, nettamente superiore rispetto ai sentieri; le poderali infatti devono permettere quanto meno il passaggio di un fuoristrada o di un mezzo agricolo.

Altra meta turistica di notevole interesse sono i numerosi laghi<sup>37</sup> che arricchiscono le montagne valdostane. La regione è, infatti, ricca di acqua; grazie ai ghiacciai e alla conformazione spesso ondulata che crea delle conche naturali, la pioggia e lo scioglimento primaverile delle nevi alimentano importanti bacini d'acqua che servono i pascoli alpini, i campi coltivati di fondo valle e le importanti centrali idroelettriche<sup>38</sup>. Proprio ora, nel decennio 2020/2030, è necessario fare chiarezza sulla responsabilità civile di custode di strade poderali.

---

<sup>36</sup> Possiamo citare ad esempio il Giro d'Italia o il Tour de France.

<sup>37</sup> Si veda S. Piotti, *Dove si specchia il cielo - i laghi della Valle d'Aosta*, Clusone, Ferrari Editrice, 2002.

<sup>38</sup> Nel 1999 l'amministrazione regionale presenta a Enel l'ipotesi di acquisire il 50% degli impianti dislocati su tutto il territorio (18 lungo i corsi d'acqua delle valli laterali e 8 lungo la Dora Baltea).

La proposta viene accolta e si avvia una lunga negoziazione che si conclude il 19 aprile 2000 con la firma dell'accordo quadro. Il documento è di rilevanza storica: la Valle d'Aosta diventa la prima Regione italiana ad assicurarsi una gestione delle acque e una produzione idroelettrica interamente locali. La sede del Gruppo si stabilisce a Châtillon e la sua denominazione cambia, inserendo l'acronimo C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux. Il 1° giugno 2001 si conclude il processo di

Negli ultimi anni, soprattutto grazie alle politiche europee<sup>39</sup> atte ad incentivare e a sviluppare l'uso della bicicletta e agli incentivi per l'e-bike<sup>40</sup> distribuiti da diversi Comuni<sup>41</sup> e Regioni<sup>42</sup> italiane che sposano a pieno l'idea di una mobilità elettrica, il cicloturismo è cresciuto considerevolmente. Si precisa come la pedalata assistita consenta al neofita, di età diverse, di praticare escursioni anche in pendenza che, senza l'ausilio del motore elettrico, non riuscirebbe a praticare. Si deduce come, grazie a questi pratici cicli, si sia allargata alle masse la possibilità di praticare escursioni in bicicletta, un tempo impossibili per i meno pratici ed allenati.

La “questione mobilità leggera”<sup>43</sup> potrebbe quasi riguardare un aspetto sociologico più che turistico, siccome questa tendenza non è di certo spinta dalla maggior comodità di transito o di trasporto, ma dall'attenzione all'ambiente, in un mondo occidentale nel quale la comodità e il benessere risultano essere raggiunti dalla maggior parte della popolazione. Nel corso del '900 l'uso della bicicletta è notevolmente cambiato; si tratta di un segno di libertà che parte dalla prima modernità industriale e che ha cambiato lo stile di vita di uomini e donne. In un primo approccio l'uso della bicicletta non era simbolo di benessere, ma di mezzo di trasporto economico con il quale l'operaio andava in fabbrica. All'inizio del suo utilizzo si pensava che la bici fosse un “attentato alla pudicizia femminile, una minaccia alla dignità dei sacerdoti cui ne fu proibito l'utilizzo, persino un incentivo alla criminalità, dando luogo a dibattiti accaniti e grotteschi”<sup>44</sup>.

---

acquisizione dell'intera infrastruttura Enel e CVA inizia ufficialmente ad essere il più importante produttore di energia idroelettrica valdostano. Tratto da: <https://www.evaspa.it/la-nostra-storia>

<sup>39</sup> Tratto da <https://www.ilsole24ore.com/art/biciclette-maxi-piano-europeo-tagliare-l-iva-e-sostenere-l-uso-AE6ilNoC>

<sup>40</sup> Si tratta della bicicletta elettrica a pedalata assistita (definita anche Pedelec o Epac – Electric Pedal Assisted Cycle).

<sup>41</sup> Tratto da <https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/incentivi-bici-cargo-bike-pedalata-assistita>; <https://www.legnanonews.com/economia/2022/10/19/ecobonus-ripartiti-gli-incentivi-per-moto-elettriche/1045270/>; [https://ecobonus.mise.gov.it/notizie/simple-news-folder/ecobonus-dal-19-ottobre-riaprono-le-prenotazioni-per-ciclomotori-e-motocicli-elettrici ecc...](https://ecobonus.mise.gov.it/notizie/simple-news-folder/ecobonus-dal-19-ottobre-riaprono-le-prenotazioni-per-ciclomotori-e-motocicli-elettrici-ecc...)

<sup>42</sup> A riguardo si veda sul sito della Regione Valle d'Aosta i numerosi incentivi per la mobilità sostenibile: [https://www.regione.vda.it/trasporti/Contributimobilitasostenibile/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/trasporti/Contributimobilitasostenibile/default_i.aspx).

<sup>43</sup> Si parla anche di mobilità sostenibile.

<sup>44</sup> Stefano Pivato, *Storia sociale della bicicletta*, Bologna, Il Mulino, 2019.

Oggi, essendo di gran lunga superati i pregiudizi che potevano, allora, riguardare il cavallo a due ruote, l'uso della bicicletta è diventato simbolo della mobilità sostenibile e con il PNRR<sup>45</sup> sono arrivati all'Italia fondi per la realizzazione di più di 500 km di piste ciclabili.

#### 1.4 Gli utenti delle strade poderali

Occorre precisare che cosa si intende per “utente” della strada. L'utente è colui che “utilizza un determinato servizio offerto. Nel far uso dei servizi offerti, che possono essere di varia natura (da quello bancario a quello sanitario), agli utenti vengono riconosciuti diritti e doveri”<sup>46</sup>. La definizione di *utente* della Treccani aggiunge qualche elemento utile a capire il senso del termine: “utènte s. m. e f. [dal lat. *utens* -entis, part. pres. di *uti* «usare, godere»]. – Chi fa uso di qualche cosa, e in partic. chi usufruisce di un bene o di un servizio offerto da enti pubblici o privati, da imprese concessionarie, ecc.: un u. del telefono, del gas, dell'energia elettrica, della televisione; gli u. delle autostrade; il numero delle u. straniere che si servono di questo consultorio supera quello delle italiane...”<sup>47</sup>.

L'utente della strada, in particolare colui che usufruisce del bene o del servizio offerto da pubblici e privati, è sia il cicloturista, sia l'escursionista, ma sono utenti anche tutti coloro che non ricadono in queste due categorie; il termine *utente*, infatti, ha una portata generale, perché si rivolge a chiunque si trovi nella situazione descritta dalla fattispecie<sup>48</sup>, e astratta, poiché non disciplina un caso concreto, ma descrive un comportamento ipotetico detto fattispecie<sup>49</sup>.

Seguendo questa linea si deduce come non ci siano soltanto escursionisti e cicloturisti sulle nostre strade ed in particolare sulle strade poderali. Gli utenti sono, infatti, molteplici e indagare lo scopo per il quale queste persone percorrono la strada è superfluo. In Valle d'Aosta i residenti non sono tutti concentrati nei centri dei Comuni o all'interno di piccole borgate, ma numerose sono le abitazioni sparse qua e là dove il sentiero o la strada poderale sono una mera servitù di passaggio (si analizzerà in seguito questo aspetto) tra una casa e l'altra o un accesso

---

<sup>45</sup> Si veda ad esempio: [https://www.corriere.it/buone-notizie/21\\_giugno\\_02/giornata-bicicletta-si-celebra-simbolo-mobilita-sostenibile-b27fba3c-c3a3-11eb-9651-e9e5e7dd2e3d.shtml](https://www.corriere.it/buone-notizie/21_giugno_02/giornata-bicicletta-si-celebra-simbolo-mobilita-sostenibile-b27fba3c-c3a3-11eb-9651-e9e5e7dd2e3d.shtml)

<sup>46</sup> Si veda <https://www.brocardi.it/dizionario/2189.html>

<sup>47</sup> Si veda <https://www.treccani.it/vocabolario/utente/>

<sup>48</sup> Si veda <https://online.scuola.zanichelli.it/forumdiritto/perche-la-norma-giuridica-e-generale-precettiva-e- astratta/>

<sup>49</sup> Ivi.

all'orto; così come le poderali e i sentieri veri e propri di montagna sono percorsi dai turisti, ma sono percorsi anche dai proprietari dei fondi sui quali passa la strada, dai pastori che monticano e demonticano, dai boscaioli, dai manutentori, dalle guardie forestali ecc.

Tutte queste categorie, e ce ne sarebbero molte altre, costituiscono gli utenti delle strade poderali e dei sentieri.

È evidente che nelle zone montuose e ricche di pascolo e di attività agricole, dove ci sono piccole strade, gli utenti sono una moltitudine, a differenza per esempio di una autostrada o di una strada statale che per loro natura ed utilizzo non sono indicate per il passaggio pedonale e mal si adattano ad un turismo pedestre e non.

Per quanto riguarda il ciclismo, sempre più frequenti sono gli incidenti mortali sulle strade statali o sulle regionali molto trafficate; probabilmente grazie a queste nuove forme di cicloturismo *green* e più vicino alla natura si può sperare nella liberazione, in parte, delle strade dai ciclisti. Sebbene, infatti, nei borghi la velocità delle automobili sia quasi uguale rispetto a quella delle biciclette, laddove i limiti di velocità risultano essere superiori ad una certa soglia, i ciclisti vengono superati dagli altri veicoli e così si creano spesso situazioni di disagio e di pericolo.

Pensando agli utenti delle strade, in particolare di quelle vicinali, emerge inevitabilmente una riflessione: possiamo limitare la definizione di "utente" al solo essere umano come colui che usufruisce di un bene o di un servizio? Ecco che la problematica relativa alla crescente frequentazione da parte dell'escursionista (e di altri) delle nostre poderali, che è causa di più frequenti incidenti, è accompagnata dalla presenza dell'animale domestico per eccellenza: il cane.

Si stima che in Italia, in base ad un'analisi di Legambiente, ci siano tra i 19 e i 29 milioni di cani<sup>50</sup>. Interpellando le anagrafi comunali il risultato è che in media ci sia 1 cane per ogni 7,5 residenti<sup>51</sup>; ovviamente questi sono solo quelli registrati.

Si deduce facilmente come, per sua natura, l'amante della montagna e dell'escursione si presti ad essere proprietario di cani, spesso anche di taglia considerevole, che lo accompagnano in passeggiate e *trekking* sulle nostre montagne. Il cane non è l'unica presenza non umana sulle strade; infatti, numerosi sono gli incontri con animali selvatici come caprioli, camosci, volpi,

---

<sup>50</sup> Si veda <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/animali-in-citta-ecco-i-dati-dellindagine-di-legambiente/>

<sup>51</sup> Ivi.

cinghiali: sono incontri tipici delle nostre zone<sup>52</sup>. Anche la presenza di mandrie di bovini e/o ovi/caprini crea qualche disagio al cicloturista e all'escursionista con cane al seguito. È comune, infatti, che i bovini montichino ad inizio estate negli alpeggi<sup>53</sup>, passando appunto per le strade, e demontichino in autunno.

Dal 2013 gli animali non possono più essere considerati come "cose", bensì come "esseri senzienti"<sup>54</sup>. Dal 2010 nell'attuale ordinamento, con la ratifica<sup>55</sup> e l'esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che "deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia"<sup>56</sup>.

Indirettamente l'animale, se si estende la definizione di utente, può essere considerato tale, soprattutto il cane che accompagna l'escursionista usufruendo anch'esso della strada e non rientrando, come spiegato sopra, nel dominio delle "cose", ma essendo essere senziente che utilizza una strada e che perciò è, per sua natura, visibilmente pari all'uomo che la percorre.

---

<sup>52</sup> Il lupo da qualche tempo è tornato nei nostri boschi e non di rado capita di avvistarlo anche in zone limitrofe ad abitazioni e borgate. L'animale è oggi oggetto di forti dibattiti in quanto preda bovini e ovi/caprini dei nostri allevatori, riduce notevolmente la fauna cacciandola e spaventa parte di coloro che lo incontrano nei pressi dei centri residenziali.

<sup>53</sup> Si veda la nota 31 su *Alpages ouverts*.

<sup>54</sup> Tribunale di Milano, sez. IX civ., decreto 13 marzo 2013.

<sup>55</sup> Si veda la Legge 201/2010 - Protezione degli animali da compagnia.

<sup>56</sup> Si veda <https://leg16.camera.it/561?appro=528#paragrafo2551>



## 2. Le strade

Entrando nel merito di una classificazione di strade utile per comprendere la loro natura, è bene fare un inciso anche sulle strade regionali e sulla legge che si occupa di loro. I passaggi storici sono anch'essi importanti in quanto gran parte delle strade presenti sono di un'epoca passata, sono vie del commercio e sentieri ben poco mantenuti che nel tempo si sono poi sviluppati nelle strade odierne, ma che, un tempo, vedevano asini e viandanti percorrerle, non certo per diletto o per escursioni quanto per affari, lavoro e cibo.

In una prima definizione possiamo individuare la strada e l'autostrada come: "infrastruttura viaria destinata a soddisfare le esigenze delle comunicazioni terrestri".<sup>57</sup> Dal punto di vista giuridico rilevano in quanto beni, i quali per l'interesse pubblico che assolvono vengono sottoposti ad un particolare regime sia che appartengano ad enti pubblici territoriali o a privati. Possiamo inquadrare questa definizione in una cornice molto ampia, che, anche se da un lato è sufficiente a far ricadere al suo interno tutte le implicazioni connesse alla "strada", non può essere risolutiva rispetto alle problematiche qualificatorie che la strada pone.<sup>58</sup> Occorre quindi una nozione giuridica di strada che leghi il bene ad un concetto di "destinazione", infatti, dagli anni '40, la si intende come "via destinata al transito ed a questo scopo creata dall'opera umana"<sup>59</sup>.

Interessante, anche riguardo al successivo capitolo sulle servitù ed in particolare sulle servitù ad uso pubblico, è l'evoluzione di questa definizione di strada alla quale con il Testo unico delle norme sulla circolazione stradale (T.U) del 1959 si aggiunge: "l'essenza del termine strada sta in ciò che il transito cui essa appare istituzionalmente destinata deve essere pubblico"<sup>60</sup>. Per "pubblico" si intende il transito o l'interesse che questo connota e prescinde dal fatto che sia pubblico o privato il suolo su cui la strada si sviluppa.

Nel T.U. di cui sopra viene definita la strada come "area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli".<sup>61</sup> Per giungere al termine di questa breve evoluzione storica del concetto di strada, che riprenderemo nella parte delle servitù, soprattutto

---

<sup>57</sup> M. Ragozzino, *Strade ed autostrade*, in Enc. Giur. Treccani.

<sup>58</sup> Si veda a riguardo: G. Napolitano, M. Orlando, *La disciplina giuridica delle strade*, Santarcangelo di Romagna, 2016 p.18.

<sup>59</sup> F. Franchini, *Strade pubbliche, private e vicinali*, in N.D.I., XII, pt 1, Torino, 1940.

<sup>60</sup> D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, *Testo unico delle norme sulla circolazione stradale*

<sup>61</sup> Ivi, Art. 2, *Denominazioni topografiche stradali*.

d'uso pubblico, è utile fare ancora un distinguo tra il concetto antecedente al 1992 che inquadrava la strada solo nel connotato di "uso" o meglio "*solo quoad usum*" e il concetto che apporta la modifica introdotta con il d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si introduce, non più solo il concetto di uso, ma anche quello di "destinazione" che valorizza l'idea di natura giuridica pubblica costituita su una strada privata.<sup>62</sup>

## 2.1 Le strade regionali in Valle d'Aosta

Avendo dato un'esaustiva definizione di strada, sia dal punto di vista della sua funzionalità sia dal punto di vista giuridico, ecco che approdiamo ora ad una particolarità storica del tutto valdostana. Le strade regionali, infatti, differiscono in maniera significativa dalle strade statali. Possiamo affermare che la Regione, quando si parla di strada regionale, si sostituisce allo Stato. Il concetto di strada regionale è stato introdotto per la prima volta dalla Regione Valle d'Aosta, dove è assente qualsivoglia ente provinciale, con la legge regionale n. 1 del 10 ottobre 1950<sup>63</sup>. Con questa legge la Regione andava a classificare le strade di interesse regionale, in particolare ai fini della classificazione e della manutenzione, le strade con denominazione "provinciale" e le strade di "seconda e terza classe" previste dall'art. 1 lettera b e c del Regio Decreto del 15 nov. 1923 n. 2506<sup>64</sup>.

Infatti secondo il sopracitato Regio Decreto, la prima classe di strade è quella che complessivamente costituisce la rete viabile principale del Regno e i principali allacciamenti agli stati limitrofi<sup>65</sup>; la seconda è quella che serve alla diretta comunicazione fra capoluoghi di provincia tra loro e i porti marittimi, lacuali o fluviali nonché con valichi alpini e appenninici<sup>66</sup>; la terza, infine, sono quelle strade che formano con la prima classe e la seconda una rete organica mettendo in comunicazione i capoluoghi dei comuni di una provincia, con i capoluoghi di mandamento e di circondario.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> Si veda a riguardo: G. Napolitano, M. Orlando, *La disciplina giuridica delle strade*, Santarcangelo di Romagna, 2016 p.20.

<sup>63</sup> Fa seguito alla piccola regione alpina anche la Sicilia che con legge regionale n. 32 del 1957 classifica le strade regionali.

<sup>64</sup> Regione Valle d'Aosta – legge regionale 10 ottobre 1950, n.1 – Testo storico.

<sup>65</sup> Regio Decreto 15 nov. 1923, n 2056, Art. 1, lettera a).

<sup>66</sup> Ivi, lettera b).

<sup>67</sup> Ivi, lettera c).

La provincia, infatti, è la diretta emanazione dello Stato come organo substatuale intermedio fra Comune e Regione; nel 1950 il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, a seguito dell'abolizione della provincia di Aosta, nel 1946, conseguente al riconoscimento della Regione Autonoma Valle d'Aosta<sup>68</sup>, legifera sulla materia di competenza andando a dichiarare regionali le strade che fino ad allora erano provinciali.

Per collegare la definizione di allora data dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta con quella fornita dal nuovo codice della strada del 1992 occorre citare l'art. 1 della legge regionale 1950 : "Appartengono alla categoria delle strade regionali le rotabili correnti in territorio della Valle d'Aosta riconosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade statali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate statali o regionali".<sup>6970</sup>

Fino al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, la strada regionale non è nozione giuridica. Nella pratica nessuna norma venne a definire in modo netto la nozione di strada regionale. In linea con la storia d'Italia, sebbene le Regioni fossero previste nella costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, come enti pubblici parzialmente autonomi, solo nel 1970 vennero costituite con la legge del 16 maggio 1970, n. 281<sup>71</sup>.

Giungendo al 1992 con il Nuovo codice della strada, finalmente si trova una nozione di strada regionale; in questo la VDA è stata pioniera, "Strade Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i Comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico".<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Da ricordare come nel famoso Ventennio la VDA sia stata deturpata e privata di qualsivoglia diversità, fino ad allora accettate e riconosciute, come per esempio l'ufficialità della lingua francese riconosciuta nel 1561 con l'Editto di Rivoli secondo il quale la lingua di redazione degli atti ufficiali da lì in avanti non sarebbe più stata il latino, ma il francese.

<sup>69</sup> Regione Valle d'Aosta – legge regionale 10 ottobre 1950, n.1 – Testo storico, Art.1.

<sup>70</sup> Si precisa come la Regione Valle d'Aosta nasca con l'abolizione della Provincia di Aosta nel 1946 e il riconoscimento dello Statuto Speciale e della sua Autonomia rispetto alle regioni a Statuto ordinario. Ecco, quindi, che una strada che era prima provinciale con la legge 1950 diventa una strada regionale a tutti gli effetti.

<sup>71</sup> La successiva attuazione avvenne con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che prevedeva il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi uffici.

<sup>72</sup> D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## 2.2 Le strade comunali

Preciso che le strade provinciali non verranno qui trattate in quanto assenti su territorio valdostano; quindi esaminiamo le strade comunali.

Sono strade comunali quelle non comprese fra le statali e le provinciali. Bisogna riferirsi alla legge n. 126 del 12 febbraio 1958 che individua con l'Art. 7 una definizione più che esaustiva. Secondo detto articolo sono strade comunali quelle strade che “congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le località che sono sede essenziali di servizi interessanti la collettività comunale; congiungono le frazioni del comune fra loro; sono all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti”<sup>73</sup>.

Secondo l'Art. 8 di detta legge la classificazione a strada comunale avviene con deliberazione del consiglio comunale.

Riguardo al territorio regionale e alle sue caratteristiche, si può ridurre, a livello generale, la definizione a strade di centri abitati e strade che collegano il centro del comune con le frazioni e le frazioni fra loro.

Riprendendo invece una giurisprudenza più recente, già citata e che fa da cornice a questa classificazione, per il Nuovo codice della strada del 1992 che riprende, almeno su questo punto, la legge del 12 febbraio 1958, le strade “vicinali”, di cui al paragrafo successivo, sono assimilate a quelle comunali. Occorre tuttavia precisare come non tutte le strade percorrenti i centri urbani possono essere classificate come comunali, anche se, per logica, si rischierebbe di identificarle in tal modo. Nell'art. 2 comma 7 di detto codice viene precisato che sono sempre comunali le strade nei centri abitati, ma fanno eccezione i tratti interni delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti

### 2.3 Le strade vicinali o interpoderali

La strada vicinale è una strada che per la nostra trattazione riveste un ruolo di particolare importanza, infatti, essa, detta anche strada poderale, è una strada privata gravata da un diritto reale di uso pubblico. Perché una strada possa essere considerata come vicinale pubblica è necessario che, anzitutto, si verifichi il passaggio abituale di persone con appartenenza ad un gruppo territoriale o come collettività indeterminata che usa quella strada *uti cives*<sup>74</sup>.

Secondo il codice del '92 citato nel paragrafo precedente, le strade vicinali sono assimilate a quelle comunali. Tuttavia, nell'art 3 numero 52, viene specificato che si parla di strada vicinale -poderale o di bonifica- come strada privata fuori dai centri abitati e ad uso pubblico. Per strada poderale o vicinale si intendono le strade poste al di fuori dei centri abitati la cui caratteristica è quella di unire due poderi o fondi di proprietà privata.

Secondo *La disciplina giuridica delle strade* di Giuseppe Napolitano e Michele Orlando, appare tutt'ora poco chiara la distinzione e l'individuazione di strade vicinali private o agrarie e di strade vicinali d'uso pubblico. Infatti, con l'assimilazione della strada vicinale a quella comunale, si determina che solo quelle vicinali ad uso pubblico vi rientrano. Al contrario, le strade vicinali di uso privato, che in vero sono quelle che più ci interessano in quanto "percorsi stradali campestri soggetti a transito da parte dei proprietari dei fondi latitanti, esulando da esse ogni carattere di pubblicità"<sup>75</sup>, non rientrano nel codice sotto la nozione di strada comunale<sup>76</sup>.

Occorre precisare che la strada vicinale privata o agraria, che dir si voglia, trova origine nella storia della strada stessa. Infatti, queste strade sono destinate al servizio dei fondi dai quali hanno tratto origine. Tali percorsi devono sovvenire alle necessità dei fondi e alla loro natura e servirli non soltanto in base alla loro sussistenza al momento di costruzione della strada, ma

---

<sup>74</sup>Si veda a riguardo: Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2007 pp. 1-17, Volume XXXV.

<sup>75</sup> G. Napolitano, M. Orlando, *La disciplina giuridica delle strade*, Santarcangelo di Romagna, 2016, p.68.

<sup>76</sup> Già nel 1865 venne suddivisa la classificazione di strada vicinale in: vicinale d'uso pubblico e vicinale d'uso privato. Nel 1918 invece con il d.l. n. 1446 gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio. Viene riconosciuta anche la strada vicinale privata estendendo indistintamente la disciplina, siano esse a pubblico transito o non. L'importanza dei consorzi è notevole, soprattutto riguardo alle azioni manutentive.

includendo anche i fondi determinatisi nel volgere del tempo, in relazione al migliore godimento e sfruttamento degli stessi<sup>77</sup>.

La strada vicinale privata per l'intero tracciato è di proprietà indivisa dei proprietari dei fondi che essa serve. È importante il concetto di comunione<sup>78</sup> in relazione alla formazione di strade agrarie formate “*ex collatione agrorum privatorum*”, cioè attraverso il conferimento delle porzioni di terreno per essere destinate all'uso comune ed esclusivo da parte dei proprietari dei fondi limitrofi. Tali conferimenti di terreno danno origine alla strada agraria o vicinale privata e creano di fatto un nuovo bene. Questo avviene indipendentemente dall'esistenza di un atto di natura negoziale e di un atto scritto. In questo caso, oltre al diritto di proprietà, che vedremo in seguito, può insistere anche un diritto di reale godimento che ne comprime il contenuto, non trovando più solo l'esclusività nel godimento del bene da parte di colui che è proprietario.

## 2.4 I sentieri

Anche se idealmente possiamo assimilarlo alla strada podereale, avendo in mente l'escursione o il trekking di alta montagna e guardando alla storia stessa della strada podereale, nella tassonomia normativa il concetto di strada è distinto sia dalla nozione di itinerario ciclopedonale sia da quello di sentiero. L'evidenza storica dimostra, soprattutto in epoche passate quando non vi erano veicoli, che molte di quelle che oggi sono strade poderali un tempo erano sentieri, non necessitando di un'ampiezza atta al passaggio carrabile perché all'epoca era assente. Un tempo le poderali erano costruite artificialmente e mantenute non per il passaggio pubblico, che è una conseguenza, ma per il passaggio dei frontisti (agricoltori e allevatori) verso

---

<sup>77</sup> G. Napolitano, M. Orlando, *La disciplina giuridica delle strade*, Santarcangelo di Romagna, 2016, p.69.

<sup>78</sup> “Quando più soggetti siano titolari dello stesso diritto reale sull'identica cosa si dice che si trovino in comunione: essi vengono detti quindi partecipanti, compartecipi, o più raramente, comunisti”. R. Calvo, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, p. 125 – Sez. IV *La comunione, il condominio e la multiproprietà*.

“La comunione ordinaria; presuppone che il diritto soggettivo abbia ad oggetto una cosa unica e indivisibile (*communio pro indiviso*: per natura, o temporaneamente per legge o per volontà delle parti). La *communio pro diviso*, invece, costituisce una forma impropria di comunione e si configura quando insistono più diritti, distinti l'uno dall'altro, su altrettanti beni autonomi tra loro connessi: è il caso del fondo diviso tra più comunisti mediante assegnazione a ciascuno di porzioni concrete e ben definite. Viceversa, nella comunione ordinaria o *pro indiviso*, non c'è pluralità di soggetti e pluralità di diritti, bensì pluralità di soggetti e unicità di diritto”. Tratto da G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Nel diritto editore, Roma, 2016, p. 714.

i poderi e i fondi coltivati<sup>79</sup>; tale passaggio era svolto senza mezzi e solo con animali pesanti come gli asini e qualche bovino che utilizzavano sì il sentiero, ma di certo non la poderale perché non necessaria.

Infatti, il sentiero o mulattiera o tratturo viene a crearsi a causa del passaggio e poi successivamente, con piccoli interventi, viene sistemato e messo, in parte, in sicurezza. Il sentiero per eccellenza è il sentiero degli animali selvatici, spesso abitudinari, che con il loro passaggio ripetuto battono l'erba fino a privarne il suolo lasciando un tracciato che nel tempo è sempre più segnato tanto più il tratto è utilizzato dagli stessi. Quanto vale per i selvatici, tanto più vale per noi: i nostri sentieri - almeno quelli di alta montagna utili per il trekking o per l'escursionista esperto - con la loro formazione non ledono particolari diritti di terzi essendo il fondo di alta montagna (comprensivo anche di pietraia o di zone non da pascolo) di limitato godimento anche da parte dei proprietari, per caratteristiche intrinseche e naturali. Essi si formano essenzialmente per il passaggio ripetuto degli escursionisti. Il sentiero per la vetta di una montagna, per una punta, per un colle o per una zona panoramica è formato in modo automatico da coloro che scelgono la via più facile in relazione alla lunghezza e alla sicurezza d'accesso. Così come per gli animali è lo stesso passaggio costante e ripetuto di una via o di un tracciato che solca il sentiero. Il passaggio è esso stesso una forma di manutenzione.

Tornando su una impronta più giurisprudenziale non si può assimilare il sentiero, a differenza della poderale, a itinerario ciclopedonale. Infatti, l'art. 2, lett. f-bis, del Codice della strada stabilisce che l'itinerario ciclopedonale può essere "strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada" senza far menzione dei sentieri che

---

<sup>79</sup> Oggi gran parte dei fondi di alta montagna sono destinati al pascolo alpino e precisamente all'alpeggio, ovvero all'allevamento per la produzione di prodotti lattieri caseari come la fontina. La presenza degli alpeggi permette di avere sentieri e strade poderali in ottimo o in buono stato essendo i frontisti i primi a beneficiare del passaggio e di un buon grado di manutenzione. Questo è possibile grazie anche ai contributi all'agricoltura che la Regione e l'Unione Europea con la PAC (Politica Agricola Comune) stanziava per il mantenimento paesaggistico e del territorio. I pascoli alpini e la produzione di fontina in alpeggio potrebbero essere definiti "eroici" in quanto privi di tecnologia moderna, con difficoltà di lavoro e di accesso nonché di approvvigionamento. Se si vuole mantenere il turismo montano, e se si vuole valorizzarlo, i contributi, che sono in base agli ettari di pascolo gestiti e brucati in relazione alla quantità di bovine possedute dall'allevatore, sono l'unico sistema di mantenimento del territorio. Se il frontista non andrà più ai pascoli e ai fondi, perché per lui non sarà più conveniente economicamente, e se non sarà più disposto ad una agricoltura "eroica", ecco che anche strade poderali e sentieri verranno, se non dismessi, non mantenuti adeguatamente.

invece vengono, in detto codice, definiti nell'art. 3 n. 48, cod.str. come “strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”.

La definizione di sentiero, sentiero ciclabile per l'esattezza, è data invece solo nel 2018 con l'Art. 2 della legge n. 2 che classifica il “sentiero ciclabile o percorso natura” come “itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette”.

Nel primo caso, quello di strada declinata in itinerario ciclopedonale con le tipologie di strada in esso comprese, ci si trova di fronte ad una maggiore responsabilità del gestore, in quanto “caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada”, ovvero del pedone; il gestore deve quindi provvedere alla messa in sicurezza e alla predisposizione della strada per il transito di biciclette garantendo la protezione agli utenti. Nella n. 2/2018 invece, per il sentiero ciclabile, è “solo ammessa la circolazione delle biciclette”: ecco che si deve provvedere in misura minore alla sua predisposizione per il transito “anche senza particolari caratteristiche costruttive”, essendo il transito esclusivo di biciclette e non pedoni.



### 3. La servitù

La servitù è “un peso - cioè una limitazione alla pienezza oppure all’esclusività del godimento - imposto a chiunque si trovi titolare della proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fondo (detto servente), per arrecare utilità a chiunque si trovi ad essere titolare della proprietà, o di un diritto reale di godimento, su un altro fondo (detto dominante)”<sup>80</sup>.

In senso generale si parla quindi di servitù come limitazione ad un diritto reale di godimento generato dal rapporto fra due fondi uno servente ed uno dominante. Il fondo servente vede una limitazione del suo godimento a sfavore del proprietario o di colui che detiene il diritto di goderne; il fondo dominante invece è il fondo per il quale è in essere la servitù, che permette appunto al detentore del diritto reale di godere appieno del fondo. Sebbene il fondo servente serva il fondo dominante e nella fattispecie sia sfavorito in quanto questo sarà costretto a subire una o più ingerenze oppure patirà una limitazione del godimento, il fondo dominante sarà impossibilitato a godere in maniera totale ed esclusiva del diritto reale sul suo fondo, nel caso in cui la servitù non venga rispettata.

Ampio è l’argomento sulle servitù che si dividono in diversi gruppi e in diverse tipologie di limitazioni. Di norma è da escludere una servitù consistente nel *facere*, che invece è da intendere come limitazione al *facere* e quindi consistente nel *non facere* o come sopportazione (*pati*)<sup>81</sup>. Tuttavia, può esservi l’obbligo di eseguire le opere necessarie (manutentive ad esempio) per garantire l’esercizio della servitù, pur mantenendo una certa distanza dall’essenza della medesima, che ribadiamo non consiste nel *facere*. Un esempio calzante può essere il taglio periodico di alberi che crescendo oscurano il campo coltivato (fondo dominante). L’operazione non può, infatti, essere confusa con una servitù di *facere*; queste sono mere azioni proprio per garantire una servitù di *non facere*, ovvero che il fondo servente, con i suoi alberi, non oscuri il fondo dominante.

#### 3.1 La predialità e l’origine della servitù

Il concetto di servitù fonda le basi storicamente nel diritto romano, in cui non si assiste ad una rappresentazione e ad una sistematica completa della servitù, ma la sua definizione e classificazione viene prodotta in divenire secondo gli interessi civili e militari. Al tempo romano vengono identificate, in base alla necessità di allora, quattro tipologie di servitù tre delle quali

---

<sup>80</sup> R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, p. 113.

<sup>81</sup> Ivi, p. 115.

riferite al passaggio su fondi rustici (l'*iter*, l'*actus* e la *via*) e una riferita all'approvvigionamento dell'acqua ovvero l'*aquae ductus* da cui poi acquedotto in italiano. A differenza di oggi, in contrasto con la definizione di servitù citata nel paragrafo precedente ripresa dal libro del prof. Roberto Calvo "R. Calvo, A.C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017", all'epoca la servitù non era il diritto sul fondo altrui, bensì la concezione giuridica era quella di proprietà. Come in una situazione di condominio, al titolare del diritto di servitù non spettava il diritto di passaggio ma piuttosto la proprietà della striscia di terreno necessaria al passaggio o al *rivus* d'acqua<sup>82</sup>. Con l'evoluzione dei tempi, si passa da una forma di concorso o comproprietà alla concezione del diritto su fondo altrui caratterizzato dall'assoggettamento di un fondo all'utilità di altro fondo di diversa proprietà.

Lo sviluppo della servitù nella pratica e nella dottrina avviene conseguentemente allo sviluppo dell'agricoltura e della pastorizia, altresì all'evoluzione della stessa che dà origine a nuove forme di diritto e giurisprudenza *ad hoc*, nonché allo sviluppo degli agglomerati urbani che con il passare dei secoli aumentano di complessità.

Per la molteplicità di casistiche venute a crearsi nel tempo e, prima di tutto, nella storia latina, ad oggi ancora è assente una definizione generale nella quale fare ricadere ogni tipo di servitù. Infatti, l'elaborazione giurisprudenziale avviene sempre dopo rispetto alla tipologia concreta e ammessa e al tipico e caratteristico contenuto.

L'apporto ad una definizione più generale di servitù, storicamente, non si esaurisce con il diritto romano, ma i tratti comuni vennero espressi già nel diritto giustiniano<sup>83</sup> con il *Corpus Iuris Civilis*<sup>84</sup>. Tuttavia, è con la commistione di diritti medioevali, feudali, germanici e diritto romano che si determina la categoria generale di servitù. Si individuano in diritto medioevale

---

<sup>82</sup> A riguardo si veda: G. Tamburrino, A. N. Grattagliano, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – Le Servitù*, UTET, Torino, 2002, p. 5.

<sup>83</sup> Giustiniano fu un importante imperatore romano del sesto secolo. Governò sulla parte orientale dell'impero. Cercò di riprendere l'Occidente e riorganizzò il diritto romano in un unico *Corpus* di leggi.

<sup>84</sup> "Denominazione con cui, dall'età medievale in poi, si indica la grande compilazione giustiniana del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle. L'imperatore Giustiniano (527-65 d.C.) inserì, nel suo programma di restaurazione della grandezza romana in tutti i possibili ambiti, anche il progetto di un generale recupero della tradizione legislativa e giurisprudenziale precedente, finalizzato a un pieno riordino sia della prassi giudiziaria sia dello studio universitario del diritto. Già nel 529 venne alla luce la prima edizione del Codex, con il quale tutta la massa delle costituzioni imperiali del passato (*leges*), compresa in parte nei codici Gregoriano Ermogeniano e Teodosiano, veniva ricondotta, mediante un'opera sapiente di selezione e di intervento, a una unità coerente, utile per i tempi nuovi". Tratto da: <https://www.treccani.it/enciclopedia/corpus-iuris-civilis/>

tre tipi di servitù quali *servitutes reales*, *servitutes personae* e *servitutes mixtae*. Approdando a secoli a noi vicini e osservando il familiare *Code de Napoléon*<sup>85</sup>, precursore dell'odierno Codice civile, le due ultime categorie di *servitutes*, accennate poco fa, lasciano spazio alla *servitutes reales* sicché si ritiene che il concetto classico di servitù sia ristretto a quelle prediali. Nondimeno, inquadrando un concetto che potrebbe tratteggiare i fondamenti comuni della servitù, le altre tipologie specifiche, così come per il diritto romano, vanno creandosi secondo necessità in base alle mutevoli esigenze storiche.

Il concetto di predialità risulta essere di notevole importanza essendo la base per comprendere l'essenza del funzionamento della servitù in genere. Riprendendo quanto detto nel cappello introduttivo sulle servitù, in cui molto sinteticamente si è già inquadrato il profilo della servitù prediale come “peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario<sup>86</sup>”, è la presenza del fondo che ne costituisce la caratteristica di predialità. Quest'ultima è caratteristica fondamentale della servitù, intesa come inerenza ai fondi; infatti, si tratta di un rapporto che lega due beni e non i soggetti che ne sono proprietari<sup>87</sup>. La servitù presenta caratteri di realtà, in un primo momento perché è legata al fondo servente; infatti, è attitudine della servitù quella di seguire il fondo servente presso tutti i successivi proprietari. In un secondo momento la servitù si trasferisce automaticamente con il trasferimento della proprietà del fondo dominante. Nondimeno, “in virtù del principio di ambulatorietà, la titolarità della servitù attiva si trasferisce insieme con quella del fondo dominante, anche laddove la sua esistenza non venga menzionata nell'atto di trasferimento di tale fondo”<sup>88</sup>.

L'idea di predialità, tenendo sempre fermo questo concetto di inerenza ai fondi, si collega strettamente alla realtà<sup>89</sup> della servitù, caratterizzata da immediatezza<sup>90</sup> del potere del

---

<sup>85</sup> A riguardo si veda: R. Calvo, *L'autorevole codice civile: giustizia ed equità nel diritto privato*, Giuffrè Editore S.p.A, Milano, 2013.

<sup>86</sup> Art. 1027 C.C.

<sup>87</sup> Si veda a riguardo G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016 p. 661.

<sup>88</sup> Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13817/19

<sup>89</sup> I diritti reali hanno per oggetto una cosa e la seguono indipendentemente dal proprietario. Come spiegato anche con il principio di “ambulatorietà della servitù”. Si veda il capitolo 4.1 del presente studio (La proprietà come diritto reale), che tratta appunto di questa caratteristica.

<sup>90</sup> Si tratta di un'altra caratteristica determinante dei diritti reali che insieme all'assolutezza fa rientrare le servitù prediali nei diritti reali di godimento.

titolare del diritto, rispetto al bene su cui è posto il “peso”; “il titolare della servitù può soddisfare il suo diritto direttamente, ad esempio utilizzando per il transito il fondo servente, senza bisogno di alcuna attività da parte del titolare dello stesso. Il diritto è quindi detto autosufficiente perché svincolato dall’obbligo a carico di un altro soggetto”<sup>91</sup>.

La servitù prediale, nascendo dal vincolo che lega i due fondi fra loro (servente e dominante), ha duplice oggetto: questo a differenza degli altri diritti reali che insistono direttamente sul bene che ne forma l’oggetto. Il vincolo in questione risponde, come detto poc’anzi, al concetto di ambulatorietà e possiamo configurarlo come reciproco. La reciprocità esiste laddove il fondo possa a sua volta essere sia dominante, sia servente, rispetto ad altro fondo adiacente<sup>92</sup>. In altre parole, pensando molto semplicemente al susseguirsi di fondi l’uno con l’altro o di una strada poderale lungo il tragitto, i fondi contigui fra loro generano la reciprocità essendo ogni fondo al contempo servente rispetto ad una servitù e dominante rispetto ad un’altra. Malgrado la servitù sia sull’intero fondo servente a favore dell’intero fondo dominante è comunque facilmente localizzabile in una porzione sola di entrambi; si pensi ad esempio alle servitù di passaggio o a una piccola strada; sebbene la servitù sia in essere come un vincolo che lega gli interi fondi, il passaggio a favore del fondo dominante avverrà solo su una porzione ben delineata del fondo servente.

Effettivamente, riprendendo la caratteristica di realtà del diritto esposta in questo capitolo e la cosiddetta ambulatorietà, l’utilità non è a vantaggio del soggetto che è proprietario o del soggetto, poniamo il caso, che gestisce o ha attività di qualsivoglia genere sul fondo, bensì è a vantaggio del fondo stesso. Prendendo l’art. 1028 C. C., in effetti, “l’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo”. La questione potrebbe parere di lana caprina, tant’è che per utilità si parla di vantaggio, anche non economico, che possa migliorare l’utilizzazione del fondo dominante<sup>93</sup>. Va da sé che l’utilità è strettamente legata anche al tipo di utilizzo del fondo e alla destinazione; tuttavia, il concetto chiave rimane che anche con il passaggio di proprietà

---

<sup>91</sup> Si veda a riguardo G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016 p. 661.

<sup>92</sup> Per comodità si è parlato di fondo adiacente o contiguo, ma ad essere zelanti non necessariamente ci deve essere contiguità fra i fondi, può altresì esservi un fondo intermedio tra i due purché sussista il fondamento basato sull’utilità del fondo dominante per il quale è costituita la servitù.

<sup>93</sup> Cass, 5 febbraio 1980, n. 835; Cass., 26 aprile 1984, n. 2628; Cass, 28 gennaio 1985, n. 2628. Si veda a riguardo G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016 p. 662.

la servitù non si estingue in quanto ancorata saldamente al bene o alla cosa in questione: il fondo.

### 3.2 Le servitù in agricoltura

La Valle d'Aosta, così come gran parte delle regioni alpine e delle regioni con una estensione di campagna notevole, ha una forte matrice agricola ereditata da generazioni di contadini e da popoli tendenzialmente poveri che vivevano del loro orto e di ciò che giornalmente bestie e terra fornivano loro. Le servitù agricole sono tra le tipologie più antiche di servitù; l'agricoltura, infatti, sebbene si sia evoluta massicciamente, ha mantenuto i tratti ed i caratteri di sempre, a differenza invece di altri ambiti che o son stati scoperti *ex novo* oppure sono stati radicalmente trasformati rispetto alle proprie origini. Le servitù agricole traggono diretta origine dalle servitù prediali di cui abbiamo appena scritto; il termine *prediale* deriva infatti dal latino medioevale *praedium* inteso come fondo, podere o proprietà. Si parla, quindi, di campi e terreni a vocazione prevalentemente agricola; questo termine risale all'epoca latina quando l'agricoltura era la principale fonte di sostentamento e di lavoro, sia dei latifondisti, sia dei braccianti, ma era anche merce di scambio commerciale.

Le servitù agricole non si esauriscono con la tipica servitù prediale per l'accesso al fondo dominante; con l'evoluzione dei tempi, delle tecniche e della tipologia di transito vero e proprio, l'istituto, con il suo contenuto giuridico, non è mutato. Certo è che se prima i fondi erano accessibili per uomini e bestie da soma, oggi lo devono essere per macchinari le cui dimensioni contano ben più di qualche asino o vacca; questo per dire che un tempo la servitù, in questo caso tipicamente di passaggio, era un peso sicuramente minore da sopportare per il fondo servente rispetto ad oggi, dove se si pensa per esempio alla mietitura del grano o del mais le macchine agricole hanno diametri che con la barra falciante raggiungono addirittura i 18 metri e un peso decisamente notevole che necessita di un terreno e di un fondo solido e compatto su cui transitare per far raggiungere in sicurezza il fondo dominante. Non occorre dilungarsi sulle tipiche servitù prediali, occorre piuttosto analizzare quelli che sono altri generi di servitù connesse in primo luogo all'agricoltura. Pensando alla nostra Valle d'Aosta possiamo citare l'utilizzo dei *ru*<sup>94</sup> per l'irrigazione. La servitù è ravvisabile nell'utilizzo non esclusivo e

---

<sup>94</sup> Si tratta di opere idrauliche consistenti in canali artificiali irrigui per portare progressivamente l'acqua non potabile e per uso agricolo da monte, ossia dai ghiacciai, a valle. I *ru* si sviluppano lungo i versanti della vallata centrale e hanno origine alle pendici dei ghiacciai delle vallate laterali. È celebre il Ru Courtod che prende origine alle pendici del Monte Rosa nella val d'Ayas. Alcuni sono di epoca romana; la loro caratteristica principale è

continuo della risorsa acqua. Infatti, è evidente che, se tutti tirassero l'acqua per i propri campi nel medesimo istante, nessuno l'avrebbe, o sarebbe così poca la portata da non permettere l'utilizzo di impianti; allo stesso modo ogni fondo deve poter usufruire dell'acqua.

Con riferimento alla quantità e agli orari nei quali poter attingere l'acqua dobbiamo ricorrere alla nozione di presa d'acqua che consiste nella "facoltà accordata al proprietario del fondo dominante di prelevare o derivare, mediante manufatti, acqua dal fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nella propria proprietà"<sup>95</sup>. Quanto al fatto se la servitù di presa d'acqua sia continua o discontinua, resta una contrapposizione tra ciò che l'articolo 1080 del CC detta e il significato che nella pratica ha la servitù a presa d'acqua. Il 1080 dice infatti "il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante", tuttavia negli articoli seguenti non solo è determinato come condurre l'acqua e la regolazione della quantità, ma all'art. 1084 e seguenti vengono espressamente regolati anche i tempi per poterne usufruire, addirittura il 1084 rimanda agli usi locali. Sebbene l'art. 1080 parli di presa d'acqua continua, è altresì ravvisabile un'azione dell'uomo per poter attingere ad essa, come il recarsi al fondo servente per girare chiuse o per incanalare l'acqua e tutti i compiti legati al momento in cui si vuole irrigare il fondo dominante. Nella pratica non si può quindi disporre dell'acqua in modo continuo ed esclusivo. A differenza della presa d'acqua, che, come dispongono anche gli articoli del CC, segue gli usi locali, troviamo la servitù di acquedotto.

Tale servitù rientra nel novero delle servitù coattive, di cui tratterò nel paragrafo successivo insieme a quelle continue e a quelle discontinue; questa imposizione è giustificata dall'estrema importanza che ha l'acqua per lo sviluppo di qualsivoglia attività, agricola o industriale che sia, piuttosto che privata o urbana; l'acqua, infatti, è considerata vitale e essenziale per la vita<sup>96</sup>. L'acquedotto differisce dalla presa d'acqua perché l'acqua non è presa dal fondo servente il dominante, ma passa attraverso le condutture e le tubazioni attraversando il fondo servente; l'acqua può derivare, infatti, da un fondo terzo rispetto a quello ritenuto servente che funge di fatto da vettore e da base sulla quale far passare le tubazioni dove il passaggio risulta essere il più conveniente. È opportuno ricordare l'articolo 1033 del Codice civile: il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si

---

quella di non avere una pendenza importante perché l'acqua deve scorrere in maniera dolce ed essere disponibile per tutti i fondi coltivati sottostanti.

<sup>95</sup> S. Avoni, *Le servitù in agricoltura*, ConsulenzaAgricola.it S.r.l., Forlì, 2021, p. 114.

<sup>96</sup> Analogamente, ma sicuramente con una minor percezione di valore e importanza, si può pensare anche al gasdotto o metanodotto. Questo è ritenuto dalla giurisprudenza di minor importanza vitale e non bisogno primario al pari dell'acqua; il legislatore non lo fa perciò rientrare nelle servitù coattive.

vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.

### 3.3 Tipologie di servitù

Avendo analizzato sia la nozione di servitù in genere, sia quella di predialità e il forte legame che questa ha con l'agricoltura, come fondamento generale, possiamo a titolo complementare e introduttivo classificare i vari tipi di servitù. Occorre precisare subito che le servitù si distinguono in base alla natura sia del fondo dominante che di quello servente; per questo avremo da un lato le servitù urbane e rustiche e dall'altro quelle private e pubbliche. Abbiamo già inquadrato le prime nel paragrafo precedente sull'agricoltura, le seconde meritano ora un approfondimento maggiore. A queste è stato riservato il paragrafo seguente, visto che le servitù pubbliche e ad uso pubblico sono di estrema importanza per questa tesi. Possiamo inoltre distinguere le servitù in apparenti e non apparenti, continue e discontinue, affermative e negative. Infine, non è meno importante la distinzione tra la servitù volontaria e quella coattiva. Partendo dalle prime, il Codice civile del Regno di Italia del 1865 classificava questa categoria, all'art. 618 come: “le servitù sono apparenti o non apparenti. Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto. Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad una altezza determinata”<sup>97</sup>.

Invece, il riferimento dei giorni nostri alla distinzione fra le servitù apparenti e quelle non apparenti è dato nel Codice civile all'art. 1061 che non classifica, come il precedente codice, entrambe le categorie, ma solo quelle non apparenti: “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione<sup>98</sup> o per destinazione del padre di famiglia<sup>99</sup>. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Per esclusione estrapoliamo la definizione di servitù apparenti come consistenti in opere che devono essere permanenti, visibili e destinate all'esercizio della servitù.

I requisiti della servitù apparente sono: l'esistenza di un'opera destinata all'esercizio della servitù, la visibilità dell'opera e la permanenza della stessa. Inoltre, un elemento ulteriore è

---

<sup>97</sup> L. Franchi, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1931.

<sup>98</sup> L'usucapione si specifica che avrà un paragrafo a sé nel capitolo seguente.

<sup>99</sup> Le servitù acquistate per destinazione di padre di famiglia vengono spiegate nel paragrafo seguente.

dato dal fatto che tali segni visibili e permanenti, di cui sopra, devono essere un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente così da presumersi che il proprietario del fondo servente ne sia a conoscenza<sup>100</sup>; si parla infatti di manifesta destinazione.

Infatti, sebbene possa sembrare in contraddizione con quanto detto finora, non è necessario che le opere siano poste sul fondo servente, possono infatti essere poste sul fondo dominante o addirittura su fondo terzo, l'importante è che siano visibili dal fondo servente<sup>101</sup>. Volgarizzando quanto più possibile, non è mai stato detto che il peso posto sul fondo servente debba essere "fisico" o un'opera visibile sul fondo; il servente infatti subisce, sì, un "peso" e il diritto reale di godimento del fondo è compresso, ma la servitù apparente può anche esservi con un'opera visibile posta su altro fondo diverso da quello servente, ma che pesa e grava su quest'ultimo. In questa caratteristica non c'è spazio per elementi presunti o interpretativi; la presenza di servitù apparente si basa esclusivamente su elementi materiali: l'opera, visibile e permanente atta all'esercizio della servitù. Sebbene questo inquadramento sia molto chiaro e specifico, vi è un'apertura riguardo al fatto che non è necessario che tutta l'opera sia visibile purché lo siano quei tratti e quelle exteriorità inequivocabili che determinino la strumentalità dell'opera all'esercizio della servitù. Questo segue il discorso del paragrafo sulle servitù prediali in cui malgrado la servitù sia sull'intero fondo servente a favore dell'intero fondo dominante è comunque facilmente localizzabile in una porzione sola del fondo.

Con riferimento ad una tipica servitù di passaggio, essa può essere, a seconda dei casi, apparente o non; è apparente se rispetta le caratteristiche specificate finora, per attinenza potremmo prendere ad esempio una poderale con segni ben definiti come il tracciato o altri segni anche manutentivi, come delimitazioni, muretti, ecc. che denotano inequivocabilmente che l'opera, la strada, è stata predisposta sul fondo servente in favore di quello dominante.

La seconda categoria di cui occorre prendere nota è quella delle servitù continue e discontinue. Il Codice civile del Regno di Italia del 1865 classificava questa categoria, all'art. 617, con le seguenti parole: "le servitù sono continue o discontinue. Continue sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti ed altre simili. Discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attinger

---

<sup>100</sup> A riguardo si veda: Cass., 9 febbraio 1995, n. 1465.

<sup>101</sup> A riguardo si veda: G. Tamburrino, A. N. Grattagliano, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – Le Servitù*, UTET, Torino, 2002, pp. 173-174.



l'acqua, di condurre le bestie al pascolo e simili"<sup>102</sup>. Il Codice civile vigente, tuttavia, ha eliminato la distinzione fra servitù continue e discontinue, a differenza invece del mantenimento della distinzione tra apparenti e non apparenti. All'art. 1073 del CC troviamo solo un velato accenno alle servitù continue. In effetti è abbastanza chiara la differenza che fa l'articolo, secondo il quale la servitù si estingue per prescrizione passati i vent'anni dall'utilizzo. In questo caso il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma laddove si tratti di "servitù negativa o servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio", ecco quindi in sommessamente la servitù continua del 1865. La giurisprudenza, seppur eliminando la definizione dal Codice civile del 1942 e l'articolo di riferimento, mantiene la classificazione andando a definire con una serie di sentenze della Corte di Cassazione, tutte comprese nel primo ventennio del dopo guerra, le servitù continue<sup>103</sup>: di veduta, di protendimento di rami sul fondo del vicino, di presa d'acqua, di acquedotto, di latrina, di scolo o scarico di acqua di rifiuti, di immissione di fumo. Non occorre protrarsi ulteriormente in questa dicotomia, piuttosto risulta importante e più attuale il distinguo fra servitù affermativa e negativa.

Questa categoria, anche se non l'abbiamo identificata in questo modo, l'abbiamo già incontrata nel cappello introduttivo alle servitù dove molto genericamente ho distinto un aspetto apparentemente equivocabile come quello *del facere e del non facere*, ma che riguarda a pieno titolo le servitù affermativa ed in particolar modo quelle negative. Si tratta di una questione che trova origine nel diritto romano in cui la servitù affermativa è considerata un *patis* del proprietario del fondo servente e la servitù negativa come un *non facere* a carico dello stesso. Un'idea più precisa delle due è presente nel Codice Parmense del 1820 che all'epoca identificava la servitù affermativa come consistente nel diritto di usare del fondo servente e identificava l'opposta come consistente nel diritto del proprietario del fondo dominante di impedire l'uso libero del fondo servente. Nel Codice vigente è assente una nozione generale che racchiuda le due casistiche, così come per le servitù continue e discontinue, possiamo trovarne menzione all'art. 1073 del C.C. Terminerei la mia analisi con un esempio di servitù negativa e non apparente, essendo quelle affermativa innumerevoli: *la servitù di aria e di luce*. Essa è negativa perché si risolve con l'obbligo, per il proprietario del fondo contiguo al dominante, di operare in modo da non privare di aria e luce il fondo dominante (piante troppo

---

<sup>102</sup> L. Franchi, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1931.

<sup>103</sup> A riguardo si veda: G. Tamburrino, A. N. Grattagliano, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – Le Servitù*, UTET, Torino, 2002, p. 181.

alte, muri o anche pannelli solari) e non apparente perché di fatto è invisibile; non c'è un'opera visibile che ne determina il “peso” sul fondo servente, è appunto una servitù *non facere*.

Per finire questa classificazione possiamo ancora separare le servitù in volontarie e coattive, concetti a sé stanti e non legati all'apparenza, o all'essere affermative, negative o continue e discontinue.

Nel primo caso si parla di volontarie<sup>104</sup>, quando il titolare del fondo servente le concede al titolare del fondo dominante con testamento, detto legato di servitù, o con contratto, atto negoziale anche a titolo gratuito, che dovrà essere in forma scritta e sarà oggetto di trascrizione. La servitù volontaria si acquisisce anche per “destinazione del padre di famiglia”; in questo caso tale formula è valida quando *ab origine* il proprietario del fondo servente e di quello dominante oppure di un unico fondo indiviso è ravvisabile nella stessa persona. Al momento della divisione o dell'alienazione di una parte o di uno dei due fondi, dalla situazione dei luoghi emerge la presenza di una servitù a carico di uno dei due fondi e rispettivamente a favore dell'altro; questo fatto nasce, secondo la giurisprudenza, per mantenere il vincolo tra i fondi al momento della separazione, vincolo che fino ad allora ha permesso una più vantaggiosa utilizzazione del fondo dominante o dell'intero unico fondo se indiviso. I presupposti per vedere costituita una servitù per “destinazione del padre di famiglia” sono i seguenti: appartenenza prima dell'alienazione ad un unico proprietario, sussistenza di opere che indichino i requisiti di servitù apparente e la successiva alienazione o divisione dei fondi con la cessazione della proprietà al medesimo soggetto. Occorre specificare che il quasi automatismo logico che sta dietro la destinazione del padre di famiglia viene meno se al momento dell'alienazione o divisione il proprietario stipuli atti con oggetto la servitù o la costituisca espressamente. Brevemente le servitù possono essere, se apparenti come detto anche per la “destinazione del padre di famiglia”, acquisite anche per usucapione<sup>105</sup> come previsto dall'articolo 1031 del Codice civile. Nelle servitù per essere usucapite devono sussistere opere, secondo criteri di apparenza, per tutto il tempo necessario ad usucapire, in genere dunque per vent'anni.

Le servitù coattive trovano, invece, fonte in un atto autoritativo della PA o in una sentenza; il proprietario del fondo dominante ha il diritto di ottenere la servitù in suo favore laddove esistano situazione particolari previste per legge, anche senza l'accordo del proprietario

---

<sup>104</sup> A riguardo si veda R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, pp. 117- 118; G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016 pp. 665-667.

<sup>105</sup> Come già detto, spiegheremo meglio questo istituto, in relazione alla proprietà, in un paragrafo *ad hoc*.

del fondo servente o addirittura contro la sua volontà. La legge prevede un diritto potestativo in favore del proprietario del fondo dominante, con oggetto la costituzione di una servitù. Le situazioni di particolare necessità di cui sopra sono relative, per esempio, all'ottenimento dell'accesso alla via pubblica, il collegamento ad una presa d'acqua ecc.; inoltre la realizzazione di detto tipo di servitù non permette soltanto il soddisfacimento dell'interesse del proprietario, ma anche di quello generale al fine che tutte le unità fondiarie, avendone necessità, possano accedere a determinate utilità (a logica possiamo pensare ad una presa d'acqua, sita su un fondo, che deve servire anche gli altri fondi per l'approvvigionamento irriguo).

### **3.4 Le servitù pubbliche e le servitù di uso pubblico**

Riportando la trattazione più vicina alla nostra tesi, incontriamo le servitù pubbliche e quelle di uso pubblico<sup>106</sup>. Le premesse fatte finora relative ad una classificazione, abbastanza precisa, anche se in parte incompleta, riguardo alle servitù è stata utile per meglio comprendere l'alveo nel quale questo scritto scorre. Avendo ben chiara la nozione e l'idea di servitù privata costituita tra i proprietari di due fondi e avendo arricchito il tutto con il discorso sulla predialità, possiamo trattare di servitù non più di tipo privato, ma di tipo pubblico. Sono dette servitù pubbliche quelle servitù la cui costituzione avvenga a carico di beni di proprietà privata e in favore di beni del demanio di proprietà pubblica. Il riferimento è all'art. 825 del Codice civile: “sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”<sup>107</sup>.

Queste servitù rientrano anch'esse nei diritti reali, ma questi sono spettanti allo Stato o agli enti territoriali sui beni privati, per l'utilità dei beni del demanio o per interessi pubblici che tali beni servono. Le servitù pubbliche possono crearsi per atto amministrativo, con indennizzo, ma anche al pari delle servitù private; il modello delle servitù prediali private è quindi applicabile alle pubbliche. Ciononostante, sebbene si applichi lo stesso modello delle

---

<sup>106</sup> Per avere una base storica sulla dottrina e sulla giurisprudenza, nonché riguardo all'evoluzione del concetto di servitù d'uso pubblico, si veda L. Reibaldi, D. Odone, *Servitù d'uso pubblico*, Giuffrè Editore, 1958.

Riprendendo la storia dell'uso pubblico tramite autorevoli autori e giuristi si restituisce una precisa cornice di questo concetto.

<sup>107</sup> L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, Milano, 2018.

private, è oggetto di discussione se si possano costituire servitù a carico di beni pubblici ed in favore di fondi privati<sup>108</sup>.

Con riferimento all'art. 823 del C.C.<sup>109</sup>, viene stabilito che i beni demaniali non possono essere oggetto di diritti in favore di terzi; la forma di concessione ovvia in parte a questo in quanto crea vincoli su beni demaniali in favore di privati con contenuto analogo a quello della servitù, ma senza che il concessionario goda di diritti reali. Infatti, quest'ultimo resta sempre in una posizione soggetta al potere pubblico. Nondimeno, la presenza del bene demaniale nelle vesti di fondo dominante è indispensabile qualificando la servitù come pubblica. Quando è assente il bene demaniale come fondo dominante non si può parlare di servitù pubblica, dato che la dottrina e la giurisprudenza non comprendono il bene demaniale nelle vesti di fondo servente. In breve, da queste poche righe, si deduce come anche la servitù d'uso pubblico non sia ritenuta una servitù pubblica, non presentando il fondo demaniale. Per completezza, possiamo fare un ulteriore passo logico: perché esista una servitù prediale pubblica la proprietà dei due fondi non deve soltanto appartenere a due soggetti diversi<sup>110</sup>, ma, come si è detto, il fondo demaniale deve essere in posizione dominante, per questo quello servente non può che appartenere a soggetto diverso da Stato, Provincia o Comune.

La costituzione di una servitù prediale pubblica può avvenire<sup>111</sup>: con legge, con atto amministrativo nei casi in cui la PA sia autorizzata ad imporre la servitù con proprio provvedimento, con convenzione e con usucapione (nelle forme previste dalla costituzione della servitù privata). Alcuni esempi di servitù prediali pubbliche possono essere<sup>112</sup>: in primo luogo, la servitù di via alzaia, la più nota, ovvero quella di marciapiede o attraglio che riguarda i beni laterali ai fiumi navigabili, i cui proprietari sono tenuti a lasciare libera per il traffico una striscia di terreno. Questa è considerata tra le più note e caratteristiche servitù pubbliche; lascia però sorpresi il fatto che il fondo dominante demaniale sia assente in quanto non possa considerarsi fondo dominante il fiume, la cui limitazione al fondo servente non è a favore di esso, ma nell'interesse della navigazione. Rimangono comunque delle questioni di lana caprina,

---

<sup>108</sup> G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016, p. 669.

<sup>109</sup> L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, Milano, 2018. Si afferma qui che “i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano...”

<sup>110</sup> “*Nemini res sua servit*”

<sup>111</sup> G. Tamburrino, A. N. Grattagliano, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – Le Servitù*, UTET, Torino, 2002, pp. 679-680.

<sup>112</sup> Ivi, pp. 683 e seguenti.

in quanto sì il fiume non è un fondo, ma è comunque un bene demaniale e nella pratica è considerato al pari del fondo; nel caso della navigazione sul fiume essa è considerata come utilità del fondo. In secondo luogo, troviamo la servitù di scolo delle acque che fa da tutela della strada e della circolazione; essa vieta il libero scolo nei fossi laterali della strada e impedisce il libero deflusso delle acque scaricate dai terreni a monte verso i più bassi. In tal caso il fondo dominante è la strada appartenente al demanio. In terzo luogo, la servitù di scarico delle acque dei laghi è un caso analogo ma inverso, in cui il lago è bene demaniale e, per evitare inondazione o fuoriuscite pericolose, i terreni limitrofi, fondi serventi devono subire lo scarico periodico delle acque del lago. Infine, bisogna citare le servitù militari e aereonautiche, il cui contenuto per mancanza di attinenza non specificherò.

Procedendo, arriviamo ora a trattare delle servitù d'uso pubblico, o per meglio dire di "diritti reali demaniali d'uso pubblico"<sup>113</sup>, come si può notare dal già citato articolo 825 C.C. dove si parla di "diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti (...) quando i diritti stessi sono costituiti (...) per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli che servono i beni medesimi"; questo pezzo sulla realtà dei diritti dello Stato che ricadono su un bene di un altro soggetto non statale è comune alle servitù prediali pubbliche. Malgrado i punti in comune con la precedente categoria, nel caso delle servitù d'uso pubblico, vengono meno gran parte dei concetti e dei fondamenti sulla predialità e le servitù in genere. Balza alla mente il primo principio fondamentale di una servitù prediale: la presenza di due fondi uno servente ed uno dominante. In questo caso è inesistente il fondo dominante e un'utilità dello stesso; viene meno quindi la caratteristica secondo cui all'utilità e al godimento del fondo dominante è richiesto il sacrificio, il "peso" o una limitazione del fondo servente appartenente a soggetto diverso, nonché è assente come già detto una contrapposizione fra fondi.

Come scrivono gli autorevoli Grosso e Dejana<sup>114</sup> nel 1951, è da intendere la servitù d'uso pubblico come "diritti di godimento stabiliti sopra un fondo a vantaggio della collettività degli abitanti di un territorio, di cui la titolarità spetta all'ente amministrativo, nel quale tale collettività trova la sua rappresentanza giuridica, e cioè normalmente il comune". Su beni di proprietà privata si configurano quindi diritti di uso pubblico a favore della collettività senza avere il tramite dell'utilità di un fondo, perché assente. Nondimeno, si ritiene di considerare la

---

<sup>113</sup> Ivi, p. 699.

<sup>114</sup> Grosso e Dejana, *Le servitù prediali*, UTET, 1951, pp. 158-159 - Tratto da L. Reibaldi, D. Odone, *Servitù d'uso pubblico*, Giuffrè Editore, 1958 pp. 9-10.

servitù d'uso pubblico non in capo al comune come soggetto che ha la titolarità, ma in capo a una collettività, in senso generale, indeterminata di individui non come *uti singuli*, ma come *uti cives*, come titolari di interesse generale. Sullo stesso piano si richiede che la servitù venga costituita laddove vi sia *publica utilitas*, anche qui intendendo in senso ampio e non relativo alla singola necessità; d'altro canto, se *publica* rimanda a questo senso di portata generale e a collettività, *utilitas* limita la servitù alla sola realizzazione di un fine di interesse pubblico, che corrisponde al fine dei beni demaniali. Occorre precisare che, sebbene una poderale sia da considerarsi una strada ad uso pubblico, lo è soltanto perché rispecchia l'interesse pubblico e perché la collettività può così godere del passaggio, sia esso per accedere ad un rifugio o per praticare un'escursione in montagna ecc. Quando l'uso, il passaggio in questo caso, è esercitato soltanto per esigenze privatistiche, e quindi come *uti singuli* e *non uti cives*, solo dalle persone che sono in una posizione qualificata rispetto al bene gravato, non c'è convergenza tra interesse individuale e pubblico o generale; questa posizione privatista risulta quindi non idonea a far rientrare questo tipo di servitù in una di uso pubblico. L'esempio è la classica servitù prediale tra due fondi di cui ampiamente detto, intercorrente fra due proprietari le cui caratteristiche non rilevano per il pubblico interesse. Questo passaggio è di notevole importanza, perché nel caso della strada poderale, senza la servitù d'uso pubblico, bensì con una normale servitù intercorrente fra fondi contigui, allo stesso tempo serventi e dominanti rispetto al precedente o al successivo, i proprietari avrebbero facoltà di impedire il passaggio; è proprio il carattere pubblicistico di detta servitù che permette alla comunità di potere transitare sulla strada poderale, il cui suolo, resta di proprietà dei fondisti.

## 4. Il proprietario e il custode

In quest'ultimo capitolo cercheremo di mettere insieme gran parte delle nozioni di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, per poter approfondire il reale scopo della tesi. Riprenderemo il concetto di proprietà, che nel merito non è stato ancora spiegato, ma che in maniera velata ha sempre fatto da sfondo in particolare poiché abbiamo parlato dei proprietari dei fondi; tratteremo dei diritti reali e del possesso della cosa. Nel secondo paragrafo, non meno importante, verrà spiegata l'usucapione in relazione ai diritti reali e soprattutto alla servitù; riferendoci in special modo alle servitù d'uso pubblico e a come esse possono essere acquisite. Nel terzo paragrafo spiegheremo come difendere una servitù; porremo il caso di un attentato possessorio in cui il proprietario vieti il transito pubblico su una strada poderale. Successivamente, si approfondirà l'istituto della custodia in generale; citeremo la custodia nel diritto del turismo, riferendoci ad alberghi che hanno in custodia la *res*. Infine, nel quinto paragrafo, verrà affrontato *in primis* il tema della responsabilità civile in genere e *in secundis* la responsabilità civile di custodia.

### 4.1 Il possesso e la proprietà come diritto reale

Per comprendere che cosa si intende con proprietà, è necessaria una premessa sul concetto di bene e di bene legato al possesso. Secondo l'articolo 810 del CC per bene si intendono quelle cose che possono formare oggetto di diritti, quindi tutte quelle cose che possono essere oggetto di proprietà privata o pubblica. Si considera quindi che ciò che non sia persona sia "cosa"<sup>115</sup>, come qualcosa che "guarda all'oggetto come un'entità separata dal soggetto mentre il bene guarda all'utilità che questa può arrecare"<sup>116</sup>. Tralasciando ora il termine "cosa" e utilizzando il più preciso termine "bene", possiamo identificare i beni immobili, come, ad esempio, fondi, strade e fabbricati. Per beni immobili si intendono quei beni che si trovano al sole, ovvero che non possono essere occultati alla vista di terzi. Tuttavia, è scorretto intendere immobili come qualcosa che non possa essere spostato, infatti andando

---

<sup>115</sup> Ampio potrebbe essere il dibattito sulla situazione in cui secondo il diritto civile anche l'animale potrebbe essere considerato "cosa", questione che oramai, visti i tempi, pare anacronistica e propria di una concezione in cui l'animale era considerato non d'affezione, ma da lavoro o da produzione al pari di un macchinario o di un mezzo di trasporto. Ci corre in aiuto l'UE che con il TFU all'art.13 classifica gli animali come "esseri senzienti". Non mancano poi altre disposizioni universalmente riconosciute nell'Unione, si veda a riguardo il paragrafo sugli utenti delle strade.

<sup>116</sup> R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, p. 55.

brevemente a classificare i beni immobili troviamo: il suolo e il sottosuolo, fintanto che per ragioni costruttive non venga asportato o prelevato; le sorgenti d'acqua; gli alberi piantati nel terreno anche se eradicati successivamente per cambio di destinazione; gli edifici, anche transitori; tutto ciò che è incorporato al suolo ed infine bagni, mulini, edifici galleggianti. A seguito di questa classificazione, appare quindi limitante pensare che i beni immobili non possano spostarsi. Riguardo al capitolo sulle servitù, i beni in questione sono il suolo (di cui fanno parte i fondi), la strada che passa su di esso e tutto ciò che ad esso è ancorato. Veniamo ora al possesso del bene, che, come verrà spiegato, non è esclusivo di chi ha la proprietà, ma è di chi manifesta l'uso e la fruizione della cosa, sia esso il proprietario o altri aventi diritto reale (è questo il caso delle servitù d'uso pubblico di cui trattiamo). Il termine possesso nel linguaggio comune è spesso confuso o assimilato al concetto di proprietà, in quanto si tende a considerare "possessore" e "proprietario" nello stesso modo<sup>117</sup>. Non è, in realtà, indispensabile che le due persone (proprietario e possessore) convoglino nella stessa condizione, avendo infatti, le due parole, significato diverso. Infatti, il possesso, più che con la proprietà è collegato ai diritti reali in genere; si parla, infatti, sicuramente di possesso che corrisponde all'esercizio della proprietà, ma in egual modo si parla di possesso a titolo di usufrutto, di servitù o di comunione.

Prendendo a titolo di esempio la strada vicinale, che rientra nell'alveo delle servitù d'uso pubblico, da un lato si trova il proprietario del fondo, il quale risulta subire una contrazione del diritto di proprietà in favore di una servitù d'uso pubblico (la strada) che vede identificarsi come possessori, ma non proprietari, l'intera collettività, e non come unico possessore il proprietario del fondo su cui passa la strada, che tuttavia rimane unico proprietario. Il possesso si definisce come il potere che si ha di disporre della cosa mobile o immobile che sia. Il riferimento al possesso è presente nell'articolo 1140 del Codice civile secondo cui deve manifestarsi un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. È quindi tramite comportamenti visibili e concreti di fruizione della cosa che possiamo identificare il possesso, senza di essi sarebbe pressoché impossibile accertare il potere sul bene. Tuttavia, il potere del possessore può anche essere "mediato" da un altro soggetto, infatti, sempre al medesimo articolo, viene specificato che l'esercizio del potere può avvenire direttamente o indirettamente attraverso un'altra persona (detentore); in tal caso i comportamenti concreti di fruizione della cosa sono tenuti da una persona diversa dal possessore.

---

<sup>117</sup> A riguardo si veda: P. Zatti, V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, CEDAM, Padova, 2007 pp. 279 e ss.



Credo che possa essere utile, per comprendere questo discorso, un esempio concreto. Se ho un fondo coltivato di cui dimostro manifestamente il possesso (per esempio coltivandolo, recintandolo o bagnandolo) e se poi lo concedo in affitto, posso dimostrare di averlo dato in affitto o anche concesso gratuitamente. In tal caso rimango possessore, ma i fatti concreti che dimostrano il potere (mediato in questo caso) sulla cosa sono ravvisabili nell'attività dell'affittuario o del comodatario. Per quanto riguarda le azioni a tutela del possesso si entrerà nel dettaglio nel paragrafo sulle azioni a tutela delle servitù, in particolar modo parlando di poderali e di come la collettività, mediata dalla pubblica amministrazione, possa far valere i propri diritti laddove sia minacciata la servitù d'uso pubblico.

Il concetto di proprietà risulta utile per identificare quali diritti e quale potere possa vantare il soggetto che è proprietario di un bene, in particolare consideriamo il soggetto proprietario del fondo su cui passano la strada poderale o il sentiero; questi può impedire il passaggio pubblico per averne lui un uso esclusivo? Indubbiamente la responsabilità che pesa sul frontista in quanto proprietario nel caso di incidenti di terzi è la prima spiegazione di questo tentativo di imposizione di un uso esclusivo. Infatti, come vedremo, se da un lato non si discute la proprietà, la servitù fa sì che il diritto di godimento sia limitato ed il possesso sia a titolo di servitù d'uso pubblico e non esclusivo del frontista il quale, oltre a vedere compreso un diritto in favore della comunità, è gravato anche dalla responsabilità, in prima battuta, per incidenti degli utenti (che in questo caso dimostrano il possesso della servitù vicinale).

L'art. 42, secondo comma della Costituzione riconosce il diritto di proprietà e lo garantisce, mentre, per quanto riguarda i modi di acquisto, il riferimento è l'art 922 del CC. I modi di acquisto e di godimento ed i limiti posti al diritto di proprietà costituiscono un *fil rouge* tra la vastità del diritto e le esigenze della collettività, andandone anche a limitare la portata e la potenza. Il diritto di proprietà può essere limitato e compresso; ha quindi due anime: una di tipo giusnaturalistico che riprende il pieno ed esclusivo diritto di godere e di disporre del bene, idea che deriva dal *Code Napoléon*, e una di stampo positivista che modula la forza del contenuto del diritto alla volontà del legislatore, mediando tra gli interessi collettivi e quelli dei soggetti proprietari.

La proprietà è posta quindi in stretta correlazione con l'interesse sociale e pubblico, vedasi ad esempio i beni economici come le aziende private e pubbliche o altri tipi di proprietà di interesse pubblico come i beni culturali. Anche nei beni tipicamente privati il diritto di proprietà e il possesso stanno nei limiti della legge e non sono infiniti ed illimitati come suole pensarsi nell'opinione pubblica, sebbene ci sia da riconoscere una "vastità quasi illimitata

dell'obbligo di non ingerenza imposto ai consociati di fronte al proprietario"<sup>118</sup>. Tanto maggiore sarà l'interesse collettivo tanto minore sarà l'estensione di tale diritto e di potere sul bene. È evidente che non tutti i beni sono uguali: essere proprietari di un libro non è uguale ad esserlo di un'automobile, così come avere un alloggio in periferia non è uguale ad averlo collocato in centro storico e in condizione di soggetto a rilevanza artistica; il valore, l'utilizzabilità e la rilevanza economica non sono quindi comparabili alla moltitudine di beni esistenti e le esigenze sociali impongono facoltà e poteri diversi del proprietario a seconda del bene che è oggetto della proprietà. Per esempio, se sono proprietario di un libro, posso buttarlo, rovinarlo, perderlo o prestarlo: il diritto di proprietà è pressoché infinito secondo la fantasia del proprietario. È diverso nel caso di un'auto o di una moto: si pensi soltanto alle norme burocratiche cui devono attenersi i proprietari. Ci sono, ad esempio, le tasse sul veicolo o i limiti stradali che fanno sì che le facoltà di disporre non siano infinite ed oltre ad essere ben definite sono anche regolate dalla legge. Ovviamente la proprietà e la pienezza di disporre del bene non si distinguono soltanto in funzione della tipologia di bene, ma anche del tipo di proprietario: pubblico o privato<sup>119</sup>. Di conseguenza, laddove si parli di proprietà pubblica il diritto di disporre, ad esclusione del demanio e del patrimonio indisponibile, è ancora più limitato ai soli fini di interesse pubblico.

#### 4.2 L'usucapione e l'acquisto di diritti reali

Occorre premettere che, malgrado oltre alla proprietà ci siano altri diritti reali, la loro acquisizione, in particolare per usucapione, si acquista nel medesimo modo eccezion fatta per quelle servitù che risultano non apparenti e, quindi, non usucapibili. Partendo dall'acquisizione del diritto di proprietà, infine, tratteremo della ben più importante acquisizione della servitù d'uso pubblico che può avvenire sia per usucapione sia per *dicatio ad patriam*<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, p. 82.

<sup>119</sup> Caso a sé è quello della proprietà di colui che è incapace legale, vedasi il minore o l'interdetto. Da un lato è pur vero che si tratta di una proprietà privata, ma l'essenza del diritto è più paragonabile a quella pubblica; infatti, se in quest'ultima il disporre è determinato da un interesse pubblico, in quella dell'incapace legale il disporre è limitato alla conservazione del patrimonio e al fine dell'interesse del minore o dell'incapace; il diritto è assai più limitato in questo caso rispetto alla ben nota proprietà privata. A riguardo si veda: P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Padova, 2007 p.230.

<sup>120</sup>Si veda *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA, p. 37.

I modi di acquisto della proprietà vengono elencati all'art. 922 CC<sup>121</sup>. Qui non tratteremo dei modi di acquisto a titolo derivato, che sono sì tra i più comuni, ma che fanno capo alla disciplina del *contratto* nel libro IV del CC e a quella della *successione causa morte* del libro II del CC, qui si tratterà dei modi di acquisto a titolo originario rientrante nel libro III del CC, quello sulla proprietà.

Partendo dal Codice civile, e seguendone la classifica, troviamo l'occupazione. Con questo termine si indica l'acquisto del diritto che riguarda le cose mobili e risultanti proprietà di nessuno, identificate con il termine giuridico di *res nullius*<sup>122</sup>; oppure quelle cose che in precedenza appartenevano a qualcuno, ma che poi sono state abbandonate, *res derelicta*. Si precisa che abbandonate non vuol dire smarrite e chi si impossessa di cosa smarrita non ne acquisisce automaticamente il diritto di proprietà dimostrandone il possesso. Per queste tipologie per diventare proprietari è sufficiente dimostrarne il possesso, in altri termini prenderle ed impossessarsene. A questo riguardo rientrano tra i principi dell'occupazione come *res nullius* anche la raccolta di funghi e tartufi e la pesca. Un caso a sé invece è quello della selvaggina, che non segue questa logica essendo essa patrimonio indisponibile dello Stato, ma che può essere acquisita dal cacciatore mediante pratica venatoria sottostando alla legge<sup>123</sup>. Parlando invece di beni immobili abbandonati, la proprietà è acquistata direttamente dallo Stato impedendo il principio della *res nullius* in quanto in questo modo non ci sono immobili di nessuno (fa eccezione con riguardo all'occupazione acquisitiva laddove si costruisca su suolo altrui si veda in seguito l'accessione)<sup>124</sup>.

L'invenzione invece è il ritrovamento di cosa smarrita e non comporta l'immediata acquisizione del diritto di proprietà da parte di chi la trova. Essa va invece riconsegnata al proprietario o al possessore, se noti, oppure al Sindaco del Comune nel quale la cosa è stata trovata. Il Sindaco ne dà quindi notizia con affissione all'albo pretorio; trascorso un anno senza che il proprietario si sia fatto avanti, la cosa spetta a chi l'ha trovata. La cosa mobile di pregio, il cosiddetto tesoro, nascosta su fondo o cosa mobile altrui, di cui nessuno può dare prova di essere proprietario, spetta al proprietario del fondo o della cosa nella quale il tesoro era

---

<sup>121</sup> L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, Milano, 2018. La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione causa morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

<sup>122</sup> R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, pp. 86 e 87.

<sup>123</sup> A riguardo si veda art. 923 CC, nonché la legge 11 febbraio 1992, n 157 e quella del 27 dicembre 1977, n 968.

<sup>124</sup> A riguardo si veda: P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Padova, 2007, p. 247.

nascosto, oppure se trovata da un soggetto terzo va divisa a metà tra ritrovatore e proprietario del fondo o della cosa mobile nella quale il tesoro era nascosto.

Si parla invece di accessione quando un bene viene in rapporto ad un altro bene che “lo attrae”; c’è quindi una convergenza verso il bene immobile principale. Semplicemente si verifica tra cosa mobile e cosa immobile, pensiamo ad esempio alle piante che si ergono sul suolo, oppure ai materiali di costruzione; il rapporto è quindi fra tre figure: il proprietario del suolo, colui che opera e il proprietario della cosa mobile. In altri termini, l’accessione dà origine “ad un nuovo diritto di proprietà (in favore del proprietario del suolo) sulla piantagione, sulla costruzione o più genericamente sull’opera che si trovi congiunta al suolo medesimo (trovandosi al di sopra o al di sotto) in maniera stabile per fatto naturale o per atto dell’uomo (incorporate)”<sup>125</sup>. Simili all’accessione<sup>126</sup> possiamo individuare l’unione e la commistione, una sorta di accessione tra cose mobili che vede nella mescolanza delle cose l’impossibilità di separarle senza il deterioramento reciproco. Un caso potrebbe essere banalmente quello di una macchina di proprietà di Tizio verniciata con una vernice appartenente a Caio; se la cosa principale è molto superiore in valore, il proprietario dovrà comprare il tutto e quindi l’altra cosa. Se invece le cose hanno pari o simile valore la proprietà diventa comune proporzionalmente al valore delle cose unite. L’ultimo brevissimo accenno, prima di parlare in modo approfondito dell’usucapione nella proprietà e nelle servitù, va alla specificazione. Questa categoria si verifica quando un qualcosa viene costruito con materiali non propri che danno origine, tramite l’opera e il lavoro, ad una cosa nuova. In tal caso il lavoro prevale sulla proprietà dei materiali e la nuova cosa creata apparterrà a colui che l’ha costruita, purché paghi all’altro i materiali che ha usato.

Venendo nel merito di quello che più ci interessa, parliamo ora di usucapione e di *dicatio ad patriam*, in particolare questo servirà per inquadrare come, in materia di servitù d’uso pubblico, la collettività possa acquisire il diritto reale di servitù. Com’è possibile che malgrado

---

<sup>125</sup> R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, p. 87.

<sup>126</sup> Si può inoltre, a titolo complementare, specificare il caso della accessione invertita che si verifica laddove si costruisca e accidentalmente si sconfini sul suolo altrui. In tale caso il costruttore può chiedere che non venga accolta la domanda di demolizione e che venga incorporata nella sua proprietà anche la parte di superficie occupata. Il costruttore dovrà indennizzare il proprietario della superficie occupata di due volte il valore della stessa oltre al risarcimento danni. A riguardo si veda: P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Padova, 2007, p. 248.

la proprietà di un fondo e un passaggio in cui originariamente usava solo il frontista, si generi un diritto reale verso *uti cives*?

Come spiegato nel paragrafo precedente la proprietà è distinta dalla servitù, seppure entrambi siano diritti reali; l'essere proprietario non esclude di esserlo di un fondo servente sul quale grava una limitazione della pienezza del diritto di disporre del bene in modo esclusivo. L'usucapione è applicabile sia alla proprietà sia alla servitù, purché essa sia apparente. Il termine deriva dal latino *usu-capere*, prendere con l'uso. L'acquisto del diritto avviene là dove vi sia il possesso indisturbato protratto per un determinato periodo di tempo; il possesso deve essere pacifico, non violento ed ininterrotto nonché continuato nell'intero periodo di tempo previsto dalla legge. Nel Codice civile si parla di interruzione del possesso quando per oltre un anno il possessore sia stato privato del possesso. Ecco perché nel paragrafo precedente abbiamo distinto possessore da proprietario, poiché il possesso non sempre può essere esercitato dal proprietario del fondo; nel caso di usucapione viene esercitato da persona diversa dal proprietario, la quale può quindi dimostrarne l'uso. Nel caso della strada poderale o vicinale, e per estensione potremmo dire anche per un sentiero, la collettività<sup>127</sup>, con il passaggio continuato ed indisturbato, protratto nel tempo, dimostra il possesso e l'usucapisce. Nel caso in cui il possesso sia stato conseguito con violenza, il termine per usucapire parte dal momento in cui sia cessata la violenza o la clandestinità, come da art. 1163 del CC riguardante i vizi del possesso. Con riferimento alla proprietà e non alla servitù prediale, per usucapire un bene ci sono lassi di tempo differenti a seconda “della categoria di appartenenza, della situazione soggettiva del possessore, dell'esistenza o meno di un titolo idoneo e dell'esistenza o meno della trascrizione”<sup>128</sup>. Si ritrova comune invece l'acquisto per usucapione di beni immobili e

---

<sup>127</sup> Per collettività non si indica l'insieme di persone che passa sul sentiero o sulla poderale, bensì un passaggio anche individuale e direi asincrono degli individui, che non è ostacolato e che di abitudine è usato per l'escursione. Non è necessario che la poderale, per essere identificata come tale e con le caratteristiche di pubblico uso, veda masse di persone come un centro città, ma è sufficiente che nel corso del tempo alcuni soggetti utilizzino il passaggio a scopo ricreativo, ludico, escursionistico senza che venga loro impedito il transito. In realtà l'evidenza è che già a priori molte poderali vengono costruite dove già c'è l'utilizzo del passaggio sul fondo per arrivare a cime, a piccoli villaggi di montagna, a baite. Spesso semplicemente l'istinto e l'intelligenza umana hanno identificato un percorso come più comodo, più semplice, meno pericoloso e più veloce, solo dopo è stata costruita la poderale. In sintesi, la riflessione, per quanto riguarda le nostre Alpi, è che la vicinale è costruita dove c'è già un utilizzo pubblico, un transito di persone indefinite che semplicemente va in montagna, e possiamo dire, forse azzardando un po' dal punto di vista giuridico, che la strada nasca già come poderale e in questi casi nasca già come servitù d'uso pubblico, essendo il passaggio già usucapito *ex ante*.

<sup>128</sup> G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016, p. 617.

quello di altri diritti reali di godimento sui beni, come le servitù, che è di vent'anni di possesso continuato<sup>129</sup>.

Perché si usucapisca una servitù prediale, guardando a quella d'uso pubblico, è necessario che esista da prima la servitù, nel senso che, prendendo in considerazione un passaggio, è necessario che intercorra *ex ante* una servitù tra fondi privati serventi e dominanti a loro volta, questo per specificare che una strada totalmente privata (pensiamo ad un passaggio non recintato e completamente aperto), interna ad un fondo, non può diventare una servitù d'uso pubblico per usucapione in quanto va da sé che non si può usucapire una servitù non esistente (per logica si potrebbe usucapire al massimo la proprietà). In questo caso però il proprietario, non esistendo la servitù, può impedire il transito a terzi e può, quindi, recintare, delimitare, porre ostacoli al passaggio sulla proprietà privata così da renderne noto il possesso esclusivo. L'usucapione da parte di una generalità indifferenziata di consociati rende una servitù prima intercorrente fra privati una servitù d'uso pubblico, il cui effetto acquisitivo non è imputato alla collettività, ma alla Pubblica Amministrazione.

Nondimeno, la servitù d'uso pubblico può essere costituita per *dicatio ad patriam*; si tratta cioè della messa a disposizione del bene a favore della collettività da parte del privato tramite un comportamento volontario e continuo atto a soddisfare le esigenze collettive<sup>130</sup>. Il proprietario rende quindi palese la propria determinazione di mettere la strada di sua proprietà a servizio della comunità; tramite *dicatio ad patriam*, inoltre, la costituzione di una servitù d'uso pubblica prescinde dalla durata dell'uso *uti cives*<sup>131</sup>.

#### **4.3 Le azioni a tutela della servitù**

Vediamo ora come coloro che sono titolari di una servitù possono difenderla nel caso in cui si voglia loro impedirne il diritto. Seguendo il lavoro svolto dal CT-TEM, si possono identificare alcune ipotesi. Può succedere, infatti, che, per quanto riguarda le servitù d'uso pubblico, il proprietario del fondo su cui passa la strada possa ostacolare il transito sul proprio fondo volendo egli avere un diritto esclusivo di passaggio oppure consentire l'accesso a solo chi è stato da lui selezionato.

---

<sup>129</sup> Art.1158 CC.

<sup>130</sup>S. Avoni, *Le servitù in agricoltura*, ConsulenzaAgricola.it Srl, Forlì, 2021, p. 67.

<sup>131</sup> Studio *sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA, p. 37.

L'ostacolo può essere considerato come fisico, nel caso di una barriera, di una recinzione, di un'azione e di un'opera che possa significare la contrarietà al passaggio pubblico. In questo caso si parla di attentato possessorio. L'intenzione è quella della limitazione o privazione del possesso di coloro che con la servitù hanno diritto di possedere la cosa e lo dimostrano. Come spiegato nel paragrafo precedente, la collettività gode del possesso della strada podereale tramite la servitù d'uso pubblico, acquisita per usucapione o *dicatio ad patriam*, in capo all'amministrazione comunale. Si tratta quindi di spoglio che compie colui che priva del possesso con atti violenti o clandestini compiuti con l'*animus spoliandi*<sup>132</sup>.

Si tratta quindi di reintegrazione del possesso a seguito di uno spoglio subito: il riferimento va all'art.1168 del Codice civile. "Azione di reintegrazione - Chi è stato violentemente ed occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto senza dilazioni"<sup>133</sup>.

La Pubblica amministrazione tramite il Sindaco dovrà agire quindi con un'azione interdettale di spoglio che ripristini il possesso in capo alla comunità; in questo caso l'amministrazione agirà in *iure privatorum* tramite l'istituto dell'autotutela possessoria *iuris publici*<sup>134</sup>. "L'autotutela possessoria ricorre quando la P.A. reagisce al comportamento del privato che occupa materialmente un bene di proprietà della P.A. senza esperire all'uopo un'azione possessoria. In particolare, i poteri relativi all'autotutela possessoria possono anche essere esercitati dalla P.A. sia a difesa della proprietà demaniale che di una servitù pubblica."<sup>135</sup> In base all'entità e alla limitazione del possesso, si parlerà anche di azione di manutenzione là dove non vi sia uno spoglio totale del possesso e si impedisca quindi la servitù, bensì una limitazione a causa di molestie o turbative che, lungi dallo spoglio, rendono solo il possesso più gravoso. A differenza dell'azione di spoglio che tutela il possessore di qualsiasi bene, mobile o immobile che sia, l'azione di manutenzione è esperibile solo nel caso di beni immobili o di una

---

<sup>132</sup> A riguardo dell'*intenzione di spogliare* si veda: A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2001.

<sup>133</sup> L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, Milano, 2018.

<sup>134</sup> *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA, p. 37.

<sup>135</sup> <https://www.ratioiuris.it/brevi-cenni-in-tema-di-autotutela-nella-pubblica-amministrazione/>

universalità di mobili (art. 1170 CC). L'azione prevede la manutenzione del possesso e quindi il termine delle turbative, ma a differenza della reintegrazione o spoglio non è necessario un *animus turbandi*<sup>136</sup>, tuttavia va sempre considerato se l'attentato al possesso sia avvenuto con consapevolezza di alterare l'altrui posizione possessoria<sup>137</sup>.

Là dove il diritto di servitù è contestato, è possibile per il titolare chiedere che venga accertato il diritto, far cessare le molestie e chiedere il ripristino dello *status quo ante*. Questa azione è la cosiddetta azione confessoria e si fonda non tanto su di un attentato possessorio tramite spoglio, ma invece si basa sulla contestazione e sulla negazione del diritto. In questo caso chi agisce con un'azione confessoria è onerato della prova dell'esistenza della servitù. Per quanto riguarda invece la tutela possessoria si è già detto con la reintegrazione e la manutenzione.

Facciamo ora qualche cenno sulla tutela del diritto di proprietà che differisce in parte da quella del diritto di servitù d'uso pubblico la quale ha *in primis* il proprio fulcro nell'attentato possessorio nei confronti della comunità. Anche qui si tratta sempre di privazione del possesso del bene subita dal proprietario: il proprietario può rivendicare la cosa da chi la detiene o la possiede. Il riferimento va all'art. 948 del Codice civile. Il proprietario con l'azione di rivendicazione agisce facendo valere il suo diritto nei confronti del possessore ottenendo anzitutto il riconoscimento del diritto e il recupero della cosa posseduta illegalmente. Un po' come per le servitù con l'azione confessoria vediamo ora l'azione negatoria; se nella prima il titolare del diritto di servitù agisce per dimostrare l'esistenza dello stesso, nell'azione negatoria il proprietario agisce per far dichiarare l'inesistenza dei diritti altrui affermati sulla cosa. Invero, sono una l'opposto dell'altra e vengono contrapposte le posizioni, nel primo caso, di colui che detiene il diritto di servitù e vuol farlo valere e nel secondo caso quelle di colui che è proprietario del fondo e vuole dimostrare l'inesistenza del diritto di servitù sopra il suo fondo. In questo caso trattasi più specificatamente di *actio negatoria servitutis*. Le due tipologie di azioni, confessoria e negatoria, non sono esperibili quando, a seguito di una molestia o di un turbamento del possesso, nel primo caso, non si sostanzia in una negazione del diritto, e, nel secondo caso, in una pretesa del diritto sulla cosa.

A titolo di completamento dobbiamo citare l'azione di regolamento di confini e l'azione per opposizione di termini. Il primo caso si verifica quando il confine tra i due fondi è incerto e si chiede che venga stabilito giudizialmente con ogni mezzo di prova. In mancanza di elementi

---

<sup>136</sup> Significa intenzione di turbare il possesso.

<sup>137</sup> A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2001, p. 485.



probatori l'autorità giudiziale si attiene alle mappe catastali. Il secondo caso, invece, mira a porre o a ripristinare i termini sui propri confini tra fondi contigui; ogni proprietario può chiederne il ripristino o l'apposizione a spese comuni.

#### **4.4 La custodia**

È certamente di fondamentale importanza affrontare il tema della responsabilità in caso di incidenti su strada podereale o sentiero. Se sopra abbiamo identificato quali possono essere i motivi per i quali un frontista dovrebbe opporsi al passaggio pubblico tramite strada passante sul suo fondo, cerchiamo di capire nel merito quali sono e che valore hanno le responsabilità del proprietario e della pubblica amministrazione in caso di incidenti sulla strada podereale. Prima di ciò però è doveroso capire chi sia il custode della strada e che obblighi abbia; bisogna poi definire che cos'è la custodia e dove si può applicare e solo in un secondo momento si potrà parlare della responsabilità civile in capo al custode.

La custodia trova la sua massima e semplice espressione nel diritto del turismo in particolare con il deposito in albergo. Il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il depositario, cioè colui che riceve la cosa in custodia, ad esempio l'albergatore, deve usare nel custodirla la diligenza del buon padre di famiglia; con questa espressione si indica la diligenza media da osservare propria appunto della maggioranza delle persone e dell'uomo medio. La custodia, nel caso di deposito, si presume essere gratuita, essendo la gratuità un elemento naturale del contratto, ma non un elemento tipizzante del contratto. Essa è a titolo oneroso soltanto quando il depositario è tale per professione. Per logica la diligenza media del buon padre di famiglia si applica solo nel caso in cui la custodia sia a titolo gratuito e il depositario non sia un professionista; qualora il depositario sia un professionista la diligenza aumenterà notevolmente di grado e si applicherà nella custodia della cosa la diligenza del buon professionista (art. 1176 CC).

L'articolo 1770 del nostro Codice individua le modalità della custodia: il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile. Il primo comma individua delle linee fondamentali per quanto riguarda l'esercizio della custodia e stabilisce che il depositario non solo non può servirsi della cosa depositata (salvo patto

contrario), ma non può neppure sub-depositarla a meno che non sia stato autorizzato dal depositante.

Il secondo comma introduce un criterio di specialità: il depositario può anche agire diversamente, può straordinariamente utilizzare/vendere la cosa quando queste condotte siano oggetto di circostanze urgenti (circostanze straordinarie, imprevedute e imprevedibili).

In questo caso gli albergatori in quanto custodi sono responsabili per le cose portate in albergo in riferimento ad ogni deterioramento o alla distruzione del bene. Il riferimento giuridico è all'art. 1783; in questo caso la responsabilità dell'albergatore è limitata e vi è un *favor* verso il depositario che lo rende responsabile solo limitatamente al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto con un tetto massimo di cento volte il prezzo di locazione giornaliero della stanza/alloggio. Tuttavia, come disposto dall'articolo 1785, là dove sia ravvisabile una colpa dell'albergatore o dei suoi addetti il *plafond* di cento volte il valore dell'alloggio a giornata può essere superato.

Inoltre, si tratta di responsabilità illimitata nel caso della custodia vera e propria, ovvero quando l'albergatore prende direttamente in carica la cosa e ne assume quindi il controllo diretto. Il discorso è diverso invece con le cose lasciate in camera; in questo caso l'albergatore non assume il controllo diretto. Inoltre, si considerano nulli i patti volti a limitare, preventivamente dal ricevimento in custodia del bene, la responsabilità del depositario. Un caso utile a far comprendere la portata della custodia, in questo caso per lo meno, è quello relativo ai veicoli. Non basta che l'albergatore metta a disposizione un parcheggio o prenda in consegna il veicolo, le normative di cui sopra e la responsabilità illimitata si applicano soltanto quando la cosa è di fatto presa in custodia ovvero, nel caso del veicolo, quando il parcheggio o la rimessa auto sono custoditi. L'esempio appena esposto è senza dubbio calzante; il medesimo ragionamento si applica anche a tutti i locali e agli stabilimenti che sono assimilati all'albergo. Quanto scritto potrebbe, però, essere fuorviante, essendo infatti la cornice della responsabilità totalmente contrattuale, dettata cioè dalla natura della presa in custodia di cose in albergo che, come torniamo a ripetere, è regolata da un contratto di deposito. Nella nostra indagine, invece, la custodia di bene immobile e di strade è relativa alla responsabilità cosiddetta aquiliana, ovverosia quella extracontrattuale per violazione del principio del *neminem laedere*<sup>138</sup> che detta il comune dovere di non ledere la sfera giuridica altrui secondo cui chiunque violi il divieto è

---

<sup>138</sup> Questa espressione significa: non offendere nessuno. A tal proposito si veda: *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA p. 38.

tenuto al risarcimento del danno. Ci si riferisce all'art. 2043 del Codice civile, secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

#### **4.5 La responsabilità civile di custode di strade poderali**

Entriamo ora nello specifico della custodia, della manutenzione e del rapporto tra frontista e pubblica amministrazione in relazione alla responsabilità extra contrattuale. Come abbiamo già detto nel caso in questione non si applica, come per la cosa in custodia nel deposito d'albergo, la responsabilità contrattuale: qui non c'è contratto e non è così netta ed automatica l'individuazione del custode. Se nel primo caso le due figure, il depositante (colui che deposita ed è proprietario della cosa) e il depositario (colui che prende in custodia la cosa) erano definiti dal contratto d'albergo ed i ruoli erano chiari e precisi dal momento che il cliente dell'albergo consegnava l'oggetto mettendolo nelle mani del depositario, nel caso di nostro interesse non è così. Sono presenti, infatti, il proprietario del fondo, il titolare del diritto di servitù nelle vesti dell'amministrazione che si comporta *iure privatorum*, e la collettività. Pare inverosimile come oltre all'obbligo di non impedire l'esercizio della servitù d'uso pubblica e di non limitare il possesso alla collettività, come ampiamente analizzato nel paragrafo sulla tutela della servitù, i frontisti nei panni degli utenti debbano anche provvedere alla manutenzione della strada per consentire il transito pubblico in tutta sicurezza.

Secondo l'art. 2051 del Codice civile "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". È da qui che si intraprende il ragionamento sulla custodia di nostro interesse. Si parla, non come nel contratto di deposito, di cosa in custodia danneggiata, bensì di cosa in custodia che ha cagionato danno a terzi. Si indagano, quindi, i motivi per i quali il danno si sia subito, la condotta del danneggiato che cerca di farsi valere in prima battuta sulla pubblica amministrazione e la presenza di caso fortuito<sup>139</sup><sup>140</sup>. In quest'ultimo caso, quello fortuito, si trova l'unico motivo per il quale il custode è liberato: il danneggiato "si trovava nel punto sbagliato al momento sbagliato".

Secondo l'art. 2051 CC il custode, "sulla base di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla cosa, ha il potere di controllarne lo stato ed il dovere di eliminare le situazioni di

---

<sup>139</sup> Si tratta di un evento naturale indipendente dalla volontà umana e non prevedibile. A questo l'applicazione della diligenza media non può ovviare.

<sup>140</sup> Sulla custodia si veda: <https://ambrosioecommodo.it/approfondimenti/la-responsabilita-del-custode/>

pericolo per chi vi entra in contatto. Conseguentemente è irrilevante accertare se il custode sia o meno incorso in colpa nell'esercitare il proprio potere di vigilanza. Da ciò deriva che la responsabilità sussiste in ipotesi di accertamento del solo collegamento tra la cosa e il danno, senza necessità di ulteriore indagine in ordine alla condotta custode. Il dovere di vigilare deriva dal potere che il custode esercita sull'oggetto"<sup>141</sup>.

Uscendo dal caso della strada poderale, in cui, oltre alla pubblica amministrazione e alla collettività, protagonista è anche il proprietario del fondo, possiamo prendere come esempio la strada comunale, in cui la proprietà è in capo al comune che con riscossione delle tasse tramite gli addetti vigila per evitare situazioni di pericolo ed eliminare la situazione pericolosa se già esistente, ossia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sempre in riferimento al fortuito, ma anche ad uno scorretto utilizzo della cosa in custodia, pare chiaro che là dove non vi sia correlazione fra danno e corretto utilizzo della cosa il danneggiato non può invocare una responsabilità del custode.

Facendo un esempio nel caso della strada comunale, il cui custode risulta l'amministrazione comunale, si dovrà provare che le buche sul manto stradale erano ben segnalate e visibili o illuminate, oppure che il danno sia avvenuto a causa di buche createsi in così poco tempo da non permettere alla pubblica amministrazione di darne preavviso con apposite opere di segnaletica o di provvedere direttamente alla loro manutenzione.

Con riferimento alla poderale si applicano lo stesso sistema ed i medesimi esempi; tuttavia occorrono alcune puntualizzazioni inerenti la natura della strada poderale e dei sentieri e il duplice custode (cioè il proprietario del fondo e la pubblica amministrazione che detiene il diritto di servitù in rappresentanza della collettività). La natura della poderale e del sentiero, ricollegandoci alla conferenza tenuta a Palazzo Regionale in Piazza Deffeyes 1 la scorsa estate, sugli *Aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, porta ad una gradazione di diligenza nella custodia. Le responsabilità del custode sono via via minori qualora, a seconda della natura della strada ed alla sua destinazione d'uso, la strada non sia asfaltata, sia un tratto escursionistico, non sia soggetta al transito veicolare pubblico, colleghi solo i fondi o i poderi e non i centri urbani, sia o meno di alta quota, impervia o non, sconnessa o non e così via. Si potrebbe stare all'infinito a trovare aggettivi posti su una scala di valori che va dalla strada pianeggiante o asfaltata fino alle alte vie delle Alpi quasi tutto l'anno innevate. Il ragionamento è quello più logico, ovvero non si può imputare la responsabilità civile del custode di sentieri, che sono passaggi poco frequentati, impervi e

---

<sup>141</sup> Ivi.

sconnessi, quanto più ci si alza di quota e quando le condizioni del contesto esulano dall'azione manutentiva che il custode sarebbe in grado di assicurare. Quando l'eventuale danno sia cagionato in contesti pericolosi, non perché chi di dovere sia stato negligente nella manutenzione, ma perché tali luoghi sono pericolosi per la natura del passaggio, la responsabilità si affievolisce quanto più cresce la possibilità di fortuito. La manutenzione e la vigilanza del sentiero o della poderale sono, quindi, per loro stessa natura limitate.

Tenendo a mente quanto detto, il riferimento per quanto riguarda il regime manutentivo è l'art. 14, della legge 12 febbraio 1958, n. 126 che individua e dispone la creazione di consorzi per la manutenzione, la sistemazione, la ricostruzione delle strade vicinali d'uso pubblico; addirittura, qualora gli utenti (frontisti) o il Comune non li costituiscano, spetterà al prefetto costituirli d'ufficio.

Il rapporto tra frontista, individuato come principale e primo utente, e il Comune è molto stretto; nelle due figure, apparentemente opposte dalla natura del diritto reale, proprietà da un lato e servitù dall'altra, si vede il proprietario subire un peso sul suo diritto e sul godimento e il Comune acquisire un diritto. In questo senso la manutenzione è concorrente per entrambe le parti. Infatti, sebbene in prima battuta la manutenzione e il custode *in pectore* siano i frontisti, il Comune deve concorrere alle spese manutentive come ci ricorda l'art. 3 del d.l.lgt n. 1446 del 1° settembre 1918. Nondimeno, nel caso in cui gli utenti non provvedano, le manutenzioni dovranno essere eseguite d'ufficio dal Comune rivalendosi poi sui frontisti<sup>142</sup>. Sebbene quanto sopra sembri essere un *favor* all'amministrazione comunale, si ritiene che sia compito del Comune titolare della servitù provvedere tempestivamente alla manutenzione rispondendo dei danni cagionati verso terzi dalla difettosa manutenzione. Secondo lo studio giuridico, effettuato dall'UniVdA, questa interpretazione pare non tombale; infatti, sembra non dover gravare la responsabilità in capo al Comune per manutenzione difettosa, essendo la strada poderale anzitutto una strada privata poi estesa all'apertura pubblica con il diritto di servitù d'uso pubblico. Di una cosa si è però certi: la natura privata della strada poderale non basta ad esonerare il Comune per imperizia o inadatta manutenzione, infatti, aprendo la strada al pubblico, il Comune in qualche modo si fa carico anche di provvedere alla manutenzione là dove ci fossero imperizia e negligenza.

Per quanto riguarda lo specifico dei sentieri, "la legge regionale n. 21 del 1993, all'art. 1, stabilisce che la Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo, attua

---

<sup>142</sup> Per questa parte si veda: *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA p. 37.

e favorisce la manutenzione dei sentieri di accesso a rifugi e bivacchi”<sup>143</sup>. “Attuare” è inteso nel senso di provvedere in prima persona all’esecuzione dei lavori di manutenzione e “favorire” è da intendersi nel senso di svolgere un’azione politica a fine promozionale. Con questo passaggio piuttosto generico, occorre studiare la singola fattispecie, si presume che quando la Regione provveda ad un’opera di manutenzione abbia, infatti, assunto la custodia del sentiero mantenuto. In questo caso si scopre esserci una nuova figura: la Regione, che si aggiunge a quella del Comune e dei frontisti tipiche delle strade poderali.

Ponendo il caso che un sentiero venga inteso come “bene-mezzo” verso un “bene-fine” -come, per esempio, un sentiero che porta ad un parco, ad una palestra di roccia o ad una qualsivoglia fonte attrattiva- la responsabilità si ritiene debba essere valutata con maggior rigore<sup>144</sup>. Di conseguenza, il custode del “bene-fine” è tenuto a provvedere alla manutenzione del “bene-mezzo”. Sulla stessa linea si trovano la segnaletica e tutta la parte informativa riguardo al percorso, che, in realtà, sono anche proprie di tante poderali anch’esse utilizzate come “bene-mezzo” e che permettono al fruitore di rendersi conto di quali possono essere le difficoltà e i pericoli che incontrerà, la lunghezza del tragitto, la direzione ecc., nonché di valutare *ex ante* il grado di impegno dei sentieri. La presenza di apposita segnaletica e di informazioni libera il gestore, in questo caso custode, dalla possibile imperizia o dalla negligenza professionale per il mancato avviso e fornisce adeguate informazioni al fruitore del sentiero; se nel caso precedente, quello della poderale, la diligenza da applicare nella custodia era quella media del buon padre di famiglia, ora è quella del buon professionista poiché il gestore del sentiero passante nel parco è un professionista il cui grado di responsabilità non può essere paragonato a quello di un comune sentiero di montagna.

In altri termini non possiamo a priori identificare un custode comune a tutti, cosa invece più facile con le poderali; bisogna valutare caso per caso e tenere in particolare considerazione: la proprietà del fondo e l’ente comunale. Bisogna riflettere sull’applicazione della legge regionale n. 21 del 1993, all’art. 1 in cui la Regione VDA che manutiene si dice dia prova di custodia. È opportuno considerare la presenza o meno di gestori del sentiero (inteso come parco, o bene-mezzo verso altri siti). Inoltre, bisogna riflettere sul contesto nel quale il sentiero si sviluppa, sulla morfologia e sull’altitudine *in primis*, e successivamente ci si deve chiedere se sia possibile per il custode esercitare la custodia intesa come potere di fatto sulla cosa, come potere materiale effettivo e non occasionale. Infine, si deve valutare la presenza di fortuiti, tanto

---

<sup>143</sup> Ivi, p. 38.

<sup>144</sup> Ivi, p. 39.

più è alta la probabilità di essi tanto più il custode sarà liberato dalla responsabilità in caso di incidenti. Infine, guardando alla pubblica amministrazione custode, possono essere addossati ad essa esclusivamente i rischi di cui essa possa realisticamente amministrarne il controllo<sup>145</sup> .

---

<sup>145</sup> *Ivi*, p.41.

## Conclusione

In conclusione, apriamo una parentesi sul cicloturismo montano che servirà a dare completezza al quadro sulle poderali, infatti, l'uso delle bici sulla sentieristica differisce dal punto di vista giuridico e normativo in modo sostanziale dall'utilizzo pedestre. La Regione Valle d'Aosta introduce nel 2003 una legge secondo la quale la percorrenza con bici da montagna di sentieri e strade non statali, regionali o comunali avviene a rischio e pericolo degli escursionisti.

Tuttavia, basandoci sempre sul lavoro svolto dall'UniVda per la Regione, tale legge sembra in contrasto con l'art. 117 della Costituzione; si potrebbe prendere invece ad esempio la legge della Regione Lombardia sulla REL<sup>146</sup> del 27 febbraio 2017 che disciplina la percorrenza di poderali e di sentieri inseriti nella REL indicando come questi possano essere percorsi da: escursionisti pedestri, cicloturisti in bicicletta anche a pedalata assistita, persone a cavallo o a dorso di altri animali da sella o da soma e escursionisti con mezzi non motorizzati (escludendo specifiche situazioni più restrittive). In particolare, si sottolinea come l'uso della bicicletta sia consentito nei transiti dove il passaggio contemporaneo di utenza multipla - utenti pedestri e non - sia agevole. Nel caso tale passaggio non sia agevole per gran parte del percorso, l'uso di bicicletta è vietato tramite apposita segnaletica oppure, al contrario, vengono individuate specifiche aree ad uso esclusivo del *down hill*.

La riflessione sicuramente importante che la Regione Valle d'Aosta può intraprendere è quanto simili disposizioni possano incidere su un territorio come il nostro se applicate in modo analogo alla Regione Lombardia. Infatti, chi pratica frequentemente trekking in montagna o in alta montagna può scoprire che son ben pochi i sentieri che permettano il transito agevole a turisti pedestri e cicloturisti. Ciononostante, il problema non si pone per le poderali, che, per definizione e caratteristica intrinseca, sono assai più larghe di un sentiero e sono tali da consentire il transito veicolare dei frontisti (ricordiamo che le poderali in VDA possono essere percorse con veicoli a motore soltanto dai proprietari dei fondi o da chi ne ha specifica autorizzazione) e quindi da permettere il confluire di diversi utenti. Il sentiero, invece, è molto stretto e, talvolta, permette addirittura il transito solo in un senso di marcia ed in fila indiana; quando si incontra qualcuno ci si deve spesso fermare per lasciarlo passare. Ancora, sicuramente la pedalata assistita permette di accedere anche a sentieri impervi, non dovendo faticare in modo eccessivo o sforzare particolarmente il

---

<sup>146</sup> Rete escursionistica della Lombardia.



mezzo; questo, se da una parte aiuta lo sportivo, dall'altra crea situazioni di non poco disagio all'utente principe delle nostre montagne: l'escursionista pedestre, che si vede spesso superare in salita in modo pericoloso e sfrecciare a fianco in discesa *mountain bike* a tutta velocità.

Una riflessione personale, come fruitore delle nostre montagne, è quella di classificare la sentieristica in modo da far risultare quali siano i sentieri e le poderali più praticate. Potrebbe essere inopportuno vietare il transito con bicicletta su sentieri che seppur stretti sono assai poco frequentati; invece, sarebbe il caso di normare l'uso della bicicletta su sentieri, ma anche su poderali, dove sì il passaggio di utenza multipla è agevole, ma che per la quantità di utenti (tipologia e numero) rende molto più pericoloso il percorso.

Infine, per riassumere quanto detto finora, il quadro generale potrebbe lasciare con l'amaro in bocca sia il proprietario dei fondi, che il custode, che la Regione. In primo luogo, perché il frontista non ha diritti per evitare e proibire il transito pubblico su di una poderale o sentiero passante per il suo fondo e non può opporsi alla servitù d'uso pubblico, inoltre, in prima battuta, è anche manutentore della strada e principale responsabile a titolo di custode. A riguardo, occorre dire però che rispetto ad altri contesti manutentivi o nel caso del custode o del gestore professionista, le opere manutentive sono assai poco differenti nel caso sia una poderale oppure una strada privata, dovendo bene o male per logica e comodità servire più al frontista, che passa tramite fuoristrada o mezzo agricolo, rispetto al turista che va a piedi o con bicicletta.

Il custode allo stesso modo, ma in senso generale, deve provvedere alla manutenzione, alle spese di manutenzione e, se è un gestore o un professionista, deve porre ancora maggiore diligenza nella custodia, la quale deve essere svolta con maggior perizia e vigilanza. Infine, la Regione, che deve fare i conti con un turismo sicuramente forte in Valle d'Aosta e prettamente montano, legato agli sport d'alta quota, viene posta davanti al bivio se aumentare quelle che sono le possibili restrizioni per l'uso dei sentieri e delle poderali e, quindi, limitarne la fruibilità, oppure essere cosciente che rimane la responsabile più accreditata, insieme al Comune per le poderali, in caso di sinistri. Sicuramente non è possibile rinunciare al turismo montano che vede importanti masse di turisti godere del nostro paesaggio, delle nostre ambite mete nei rifugi e di una offerta turistica che sposa le esigenze degli utenti a 360 gradi.

Per concludere con riferimento alla responsabilità civile del custode, essa risulta molto sfumata e non applicabile generalmente a tutte le fattispecie; è difficile, dunque,

individuare nel concreto quale portata e intensità abbia, questo per tutte le ragioni ampiamente descritte sopra. Ancora, possiamo aggiungere che anche dalla parte dell'escursionista montano per richiedere risarcimenti e invocare la responsabilità in capo al custode, occorre che egli abbia rispettato quanto meno l'utilizzo proprio del bene (strada poderale o sentiero) nonché che abbia nel percorso prestato vigilanza ed una condotta idonea al tipo d'escursione. Si sa che la montagna ha pericoli intrinseci nella sua natura che prescindono dalla adeguata custodia e manutenzione. Infatti, riprendendo lo studio tanto menzionato del Prof. Calvo dell'UniVdA per la Regione<sup>147</sup>, l'escursionista che non affronti i percorsi di montagna con la dovuta cautela può essere considerato egli stesso responsabile del danno subito e, quindi, per converso, il custode può essere interamente escluso dal corrispondere ogni indennizzo<sup>148</sup>.

Bisogna ricordare come sia importante ricorrere ad assicurazioni per responsabilità civile, preferibilmente stipulate collettivamente dall'insieme dei proprietari dei fondi sui quali passa la strada (consorzio per esempio) così da essere preventivamente tutelati in caso di sinistro. Inoltre, non meno importante potrebbe essere, per quanto riguarda l'ente pubblico, il dotarsi di un fondo di garanzia a cui attingere in caso i danneggiati richiedano indennizzi. È inutile dilungarsi su come potenziare la custodia e la manutenzione; per logica più i percorsi sono segnalati e mantenuti e più il turista ha mezzi per informarsi circa l'apertura e la stagione adatta per percorrerli, più si scongiura una responsabilità in capo al custode che sarà rimandata al danneggiato stesso come causa del suo incidente, a persona terza o al fortuito.

---

<sup>147</sup> *Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA p. 45.

<sup>148</sup> Si veda: Cass.1257/18: “la Condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno”.

## **Bibliografia**

- A. Celi e T. Gatto Chanu, *Storia insolita della Valle d'Aosta*, Newton Compton, 2004
- A. Celi, *La Valle d'Aosta*, Le Château, Aosta, 2010
- A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2001
- A. Gibelli, *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla grande Guerra a Salò*, Giulio Einaudi, 2005
- C. Bredy, *Fascismo, consenso e organizzazioni di massa in Valle d'Aosta. L'Opera Nazionale Dopolavoro*, Le Château, Aosta, 2016.
- E. J. Hobsbawn, *Il secolo breve 1914-1991*, Rizzoli, 2014.
- E. Riccarand, *Storia della Valle d'Aosta contemporanea, 1946-1981*, Stylos, Aosta, 2004
- Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2007
- F. Franchini, *Strade pubbliche, private e vicinali*, in N.D.I., XII, pt 1, Torino, 1940
- G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Neldiritto editore, Roma, 2016
- G. Napolitano, M. Orlando, *La disciplina giuridica delle strade*, Santarcangelo di Romagna, 2016
- G. Tamburrino, A. N. Grattagliano, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – Le Servitù*, UTET, Torino, 2002
- G.C. Jocteau, *Ai monti e al mare. Cento anni di colonie per l'infanzia*, Fabbri Editori, Milano, 1990
- Grosso e Dejana, *Le servitù prediali*, UTET, 1951
- L. Franchi, *Codice Civile*, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1931
- L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari, *Codice civile*, Ulrico Hoepli Editore S.p.A, Milano, 2018
- L. Reibaldi, D. Odone, *Servitù d'uso pubblico*, Giuffrè Editore, 1958

- M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, prima edizione italiana 1967.
- M. Ragozzino, *Strade ed autostrade*, in Enc. Giur. Treccani
- P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Padova, 2007
- R. Calvo, A. C. Càimi, *Diritto privato*, Zanichelli Editore, Bologna, 2017
- R. Calvo, *L'autorevole Codice civile: giustizia ed equità nel diritto privato*, Giuffrè Editore S.p.A, Milano, 2013
- S. Ardito, *I Rifugi della Valle d'Aosta*, Subiaco, Iter Edizioni 2008.
- S. Avoni, *Le servitù in agricoltura*, ConsulenzaAgricola.it Srl, Forlì, 2021
- S. Piotti, *Dove si specchia il cielo - i laghi della Valle d'Aosta*, Clusone, Ferrari Editrice, 2002.
- S. Pivato, *Storia sociale della bicicletta*, Bologna, Il Mulino, 2019
- Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta*, realizzato dal CT-TEM – UniVdA

## **Sitografia**

<https://www.brocardi.it/U/uti-cives.html>

<https://montavic.it>

<https://www.valledaosta-guidaturistica.it/blog/destinazione/guida-parco-gran-paradiso/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/escursionismo/>

<https://www.univda.it/ricerca/centri-di-ricerca/ct-tem/>

<https://www.cvaspa.it/la-nostra-storia>

<https://www.ilsole24ore.com/art/biciclette-maxi-piano-europeo-tagliare-l-iva-e-sostenere-l-uso-AE6ilNoC>

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/incentivi-bici-cargo-bike-pedalata-assistita>

<https://www.legnanonews.com/economia/2022/10/19/ecobonus-ripartiti-gli-incentivi-per-moto-elettriche/1045270/>

<https://ecobonus.mise.gov.it/notizie/simple-news-folder/ecobonus-dal-19-ottobre-riaprono-le-prenotazioni-per-ciclomotori-e-motocicli-elettrici>

[https://www.regione.vda.it/trasporti/Contributimobilitasostenibile/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/trasporti/Contributimobilitasostenibile/default_i.aspx).

[https://www.corriere.it/buone-notizie/21\\_giugno\\_02/giornata-bicicletta-si-celebra-simbolo-mobilita-sostenibile-b27fba3c-c3a3-11eb-9651-e9e5e7dd2e3d.shtml](https://www.corriere.it/buone-notizie/21_giugno_02/giornata-bicicletta-si-celebra-simbolo-mobilita-sostenibile-b27fba3c-c3a3-11eb-9651-e9e5e7dd2e3d.shtml)

<https://www.brocardi.it/dizionario/2189.html>

<https://www.treccani.it/vocabolario/utente/>

<https://online.scuola.zanichelli.it/forumdiritto/perche-la-norma-giuridica-e-generale-precettiva-e-astratta/>

<https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/animali-in-citta-ecco-i-dati-dellindagine-di-legambiente/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/corpus-iuris-civilis/>

<https://www.ratioiuris.it/brevi-cenni-in-tema-di-autotutela-nella-pubblica-amministrazione/>

<https://ambrosioecommodo.it/approfondimenti/la-responsabilita-del-custode/>